

**ATTO COSTITUTIVO
DI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventicinque il giorno ventinove del mese di ottobre.

29 ottobre 2025

In Cantù (CO), nel mio studio in via Giulio Carcano n.14.

Avanti a me dottor Piercarlo Colnaghi, Notaio in Cantù (CO), iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Como e Lecco

sono comparsi i signori:

- CARIA Stefano nato a Cagliari il 12 maggio 1974 residente a Polistena (RC) Via Vescovo Morabito n.17, italiano, codice fiscale CRA SFN 74E12 B354V in proprio e nella sua qualità di procuratore speciale in nome e per conto della **"PROVINCIA ITALIANA DELLA CONGREGAZIONE DEI FIGLI DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE"**, con sede in Roma Via della Luce n.46, iscritta alla C.C.I.A.A. di Roma al n.13322581003 di codice fiscale, REA RM-1471211, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con R.D. 19 aprile 1937 n.1024, registrato presso la Corte dei Conti in data 14 giugno 1937 Reg.386 foglio 58 modificato con D.P.R. 6 novembre 1960 n.1538, registrato alla Corte dei Conti in data 16 dicembre 1960 reg. 132 foglio 78 e con decreto del Ministro dell'Interno n.39 del 17 marzo 1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale n.99 del 29 aprile 1999 iscritto presso l'Ufficio Territoriale del Governo di Roma al n.935/1987 del registro delle persone giuridiche, giusta delibera del Consiglio Provinciale in data 21 ottobre 2025 deliberazione n.2/2025 e in forza di procura speciale a rogito dottor Giuseppe Celeste in data 23 ottobre 2025 al n.96688 di Repertorio, che si allega in copia analogica conforme al documento informatico firmato digitalmente conforme all'originale redatto su supporto cartaceo, sotto la lettera **"A"**;

- TERRANEO Cristiano nato a Cantù (CO) il 14 febbraio 1988 e residente a Cantù (CO) in via Borgognone n.27, italiano, codice fiscale TRR CST 88B14 B639T, che interviene al presente atto nella sua qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società:

"TERRANEO IMPIANTI S.R.L." iscritta al Registro delle Imprese, Ufficio di Como, col numero 02364960134 di codice fiscale e partita IVA, con sede legale a Cantù (CO) in via Borgognone n.54/a, col capitale sociale di Euro 10.400,00 (diecimilaquattrocento virgola zero zero) interamente versato, in forza dei poteri di legge e di statuto.

- COLZANI Luigi nato a Inverigo (CO) il 14 novembre 1946 e domiciliato presso la sede sociale, italiano, che interviene in rappresentanza della società **"IL GABBIANO, SOCIETA'**

COOPERATIVA SOCIALE PER AZIONI - ONLUS", con sede legale in Cantù in via Francesco Baracca n.58, iscritta al Registro delle Imprese, ufficio di Como Lecco, col n.01269870133 di codice fiscale e partita IVA;

nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della predetta società a questo atto autorizzato in forza dei poteri a lui derivanti dal Consiglio di Amministrazione del giorno 25 settembre 2025 il cui verbale in estratto certificato autentico da me notaio al n. 72.824 di repertorio, si allega al presente atto sotto la lettera "B";

- GRISONI Roberto nato a Como il 20 marzo 1979 e domiciliato presso la sede sociale, italiano, che interviene in rappresentanza della società **"DEMO ENERGIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"**, con sede legale a Capiago Intimiano (CO) in via Cacciatori delle Alpi n.1/a, iscritta al Registro delle Imprese, ufficio di Como Lecco, col n.03617810134 di codice fiscale e partita IVA;

nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della predetta società a questo atto autorizzato in forza dei poteri a lui derivanti dal Consiglio di Amministrazione del 23 ottobre 2025, il cui verbale in estratto certificato autentico da me notaio al n. 72.825 di repertorio si allega al presente atto sotto la lettera "C";

- COLOMBO Giorgio nato a Cantù (CO) il 10 febbraio 1961 ed ivi residente in via Sabotino n.3, italiano, codice fiscale CLM GRG 61B10 B639I, che interviene in rappresentanza della società **"IN CAMMINO COOPERATIVA SOCIALE - SOC. COOPERATIVA O.N.L.U.S."**, con sede legale a Cantù (CO) in via Domea n.65, iscritta al Registro delle Imprese, ufficio di Como-Lecco, col n.01552750133 di codice fiscale e partita IVA;

nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della predetta società a questo atto autorizzato in forza dei poteri a lui derivanti dalle vigenti norme di funzionamento sociale e dal Consiglio di Amministrazione del 20 ottobre 2025, il cui verbale in estratto certificato autentico da me notaio al n. 72.826 di repertorio, si allega al presente atto sotto la lettera "D";

- BENAZZI Michele nato a Mariano Comense (CO) il 1 luglio 1987 e domiciliato presso la sede sociale, italiano, che interviene in rappresentanza della società **"MONDOVISIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS"**, con sede legale a Cantù (CO) in via Ginevrina da Fossano n.75, iscritta al Registro delle Imprese, ufficio di Como Lecco, col n.02859990133 di codice fiscale e partita IVA;

nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della predetta società a questo atto autorizzato in forza dei poteri a lui derivanti dal Consiglio di Amministrazione del 24 ottobre 2025, il cui

verbale in estratto certificato autentico da me notaio al n. 72.827 di repertorio, si allega al presente atto sotto la lettera "E";

- PAVESI Francesco, nato a Cantù (CO) il 27 novembre 1978 e residente a Cantù(CO) in via S. Francesco D'Assisi n.8, italiano, codice fiscale PVS FNC 78S27 B639D, che interviene in proprio e in rappresentanza della Associazione:

"LA SOGLIA ODV" con sede in Cantù, Via Umberto da Canturio n.6, ove risulta domiciliato, codice fiscale 90005910139, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione a questo atto autorizzata in forza del verbale di deliberazione in data 20 ottobre 2025, il cui verbale in estratto certificato autentico da me notaio al n. 72.828 di repertorio, si allega al presente atto sotto la lettera "F";

- GARBAGNATI Carlo, nato a Cantù (CO) il 21 ottobre 1956 residente a Cantù Via Rencati n.68, codice fiscale GRB CRL 56R21 B639S, italiano, che interviene in rappresentanza della Associazione:

"ASSOCIAZIONE INCONTRI - MENSA DI SOLIDARIETA' ODV" con sede in Cantù, Via Cimarosa n. 3, ove risulta domiciliato, codice fiscale 90020140134,

nella sua qualità di Presidente del Consiglio direttivo a questo atto autorizzato in forza del verbale di deliberazione in data 14 ottobre 2025, il cui verbale in estratto certificato autentico da me notaio al n. 72.829 di repertorio, si allega al presente atto sotto la lettera "G";

- COLOMBO Anna, nata a Cantù (CO) il 18 dicembre 1953 residente a Senna Comasco Via Gaggio n.49/A, codice fiscale CLM NNA 53T58 B639F, italiana, che interviene in rappresentanza dell'ente del Terzo Settore:

"A.S.P.Em. - ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' PAESI EMERGENTI ETS" con sede in Cantù, Via Dalmazia n. 2, ove risulta domiciliata, codice fiscale 81009470139 - numero partita IVA 02458770134,

nella sua qualità di Presidente del Consiglio direttivo a questo atto autorizzata in forza del verbale di deliberazione in data 28 ottobre 2025, il cui verbale in estratto certificato autentico da me notaio al n. 72.830 di repertorio, si allega al presente atto sotto la lettera "H";

- **MARELLI Matteo** nato a Cantù (CO) il 7 maggio 1983 e residente a Lentate sul Seveso Via Fabio Filzi n.7, italiano, codice fiscale MRL MTT 83E07 B639Q;

- **MARELLI Sergio** nato a Como in data 22 novembre 1957 residente a Milano Via Conchetta n.8, italiano, codice fiscale MRL SRG 57S22 C933N;

- **GALETTI Dario** nato a Cantù (CO) il 13 febbraio 1978 residente a Cantù (CO) Via Monte Pennino n.12, italiano, codice fiscale GLT DRA 78B13 B639U;

- **VIGANO' Elisa** nata a Cantù il 28 maggio 1989 residente a

Cantù (CO) Via Carlo Arnaboldi n.4, italiana, codice fiscale VGN LSE 89E68 B639J;

- **MASCHERONI Mario** nato a Cantù (CO) il 26 novembre 1958 residente a Cantù (CO) Via Giulio Carcano n.23, italiano, codice fiscale MSC MRA 58S26 B639V;

Detti comparenti della cui identità personale e qualifica io notaio sono certo mi dichiarano innanzitutto di possedere tutti i requisiti per i quali non è obbligatoria l'assistenza dei testimoni e di non richiederla, e quindi

convengono e stipulano
quanto segue.

Articolo 1)

Tra la società "DEMO ENERGIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", l'ente ecclesiastico "PROVINCIA ITALIANA DELLA CONGREGAZIONE DEI FIGLI DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE", la società "IN CAMMINO COOPERATIVA SOCIALE - SOC. COOPERATIVA O.N.L.U.S.", la società "MONDOVISIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS", la società "TERRANEO IMPIANTI S.R.L.", la società "IL GABBIANO, SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER AZIONI - ONLUS", l'associazione "LA SOGLIA ODV", l'associazione "ASSOCIAZIONE INCONTRI - MENSA DI SOLIDARIETA' ODV" e l'ente del Terzo Settore "A.S.P.Em. - ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' PAESI EMERGENTI ETS"

è costituita una società cooperativa denominata:

"Fu.So. Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale Società
Cooperativa Impresa Sociale", abbreviato "Fu.So.-CERS"

La Società cooperativa è disciplinata dalle norme seguenti e da quelle dello statuto sociale (conforme, tra l'altro, alla normativa applicabile alle imprese sociali, ai sensi del D. Lgs. 112/2017 s.m.i.; d'ora innanzi, lo "Statuto") che, dai comparenti e da me notaio firmato, si allega al presente atto con lettera "I".

Articolo 2)

La sede della società è fissata nel Comune di Cantù (CO).

Ai soli fini dell'iscrizione nel registro delle imprese i comparenti dichiarano che l'indirizzo attuale della società è in Via Domea n.65.

Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporterà la modifica dell'atto costitutivo né dello statuto.

Articolo 3)

La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2090. La società può essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Articolo 4)

L'amministrazione della Società è affidata a un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri, in persona dei signori:

MARELLI Matteo nato a Cantù (CO) il 7 maggio 1983 ed ivi residente a Lentate sul Seveso Via Fabio Filzi n.7,

italiano, codice fiscale MRL MTT 83E07 B639Q;

CARIA Stefano nato a Cagliari il 12 maggio 1974, residente a Polistena (RC) Via Vescovo Morabito n.17, italiano, codice fiscale CRA SFN 74E12 B354V;

MARELLI Sergio nato a Como in data 22 novembre 1957 residente a Milano Via Conchetta n.8, italiano, codice fiscale MRL SRG 57S22 C933N;

GALETTI Dario nato a Cantù (CO) il 13 febbraio 1978 residente a Cantù (CO) Via Monte Pennino n.12, italiano, codice fiscale GLT DRA 78B13 B639U;

PAVESI Francesco, nato a Cantù (CO) il 27 novembre 1978 e residente a Cantù(CO) in via San Francesco D'Assisi n.8, italiano, codice fiscale PVS FNC 78S27 B639D;

VIGANO' Elisa nata a Cantù il 28 maggio 1989 residente a Cantù (CO) Via Carlo Arnaboldi n.4, italiana, codice fiscale VGN LSE 89E68 B639J;

MASCHERONI Mario nato a Cantù (CO) il 26 novembre 1958 residente a Cantù (CO) Via Giulio Carcano n.23, italiano, codice fiscale MSC MRA 58S26 B639V;

i quali, presenti, accettano tali cariche, avendo presentato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2383 e 2475 secondo comma codice civile, una dichiarazione circa l'inesistenza a loro carico delle cause di ineleggibilità previste dall'art.2382 codice civile e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei loro confronti in uno Stato membro dell'Unione europea, e rimarranno in carica per un periodo non superiore a tre esercizi sociali e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, ferma la possibilità di revoca o di dimissioni.

(d'ora innanzi, gli "Amministratori").

Si dà atto che gli Amministratori sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, D.Lgs. 112/2017, richiamati all'Articolo 32 (trentadue) - dello Statuto).

Alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato il signor MARELLI Sergio; mentre alla carica di vice Presidente è nominato il signor CARIA Stefano.

Si prevede nel presente atto costitutivo la nomina di uno o più sindaci aventi i requisiti di cui all'art.2397, comma 2, e 2399 del codice civile, fatte salve disposizioni più restrittive relative alla forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita.

Viene nominato ai sensi del primo comma dell'art.10 del D.Lgs. n.112/2017 quale sindaco unico per tre esercizi e, pertanto, fino alla data dell'assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio da chiudersi al 31 (trentuno) dicembre 2027, il dottor TERRANEO Alberto nato a Como il 4 novembre 1971, codice fiscale TRR LRT 71S04 C933T con studio in Capiago Intimiano Via Cacciatori delle Alpi

n.1/A, iscritto al Registro dei Revisori al n.131552 D.M. del 6 dicembre 2003 - Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n.97 del 12 dicembre 2003, il quale ha fornito la dichiarazione di inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità di cui all'art. 2399 cod. civ., nonché tutte le informazioni relative agli incarichi di amministrazione e di controllo assunti dal medesimo presso altre società, ai sensi dell'art. 2400, ultimo comma, cod. civ.

Ai sensi dell'art.2402 codice civile, al sindaco unico spetterà per l'intero periodo di durata del suo ufficio un compenso annuo pari ad Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero), oltre ad IVA ed oneri previdenziali.

Articolo 5)

Il capitale sociale è di Euro 9.000,00 (novemila virgola zero zero), diviso in quote di partecipazione ai sensi dell'art.2468 codice civile. Il capitale viene sottoscritto dai soci come segue:

"DEMO ENERGIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero)

"PROVINCIA ITALIANA DELLA CONGREGAZIONE DEI FIGLI DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE" Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero)

"IN CAMMINO COOPERATIVA SOCIALE - SOC. COOPERATIVA O.N.L.U.S." Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero)

"MONDOVISIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS" Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero)

"TERRANEO IMPIANTI S.R.L." Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero)

"IL GABBIANO, SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER AZIONI - ONLUS" Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero)

"LA SOGLIA ODV" Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero)

"ASSOCIAZIONE INCONTRI - MENSA DI SOLIDARIETA' ODV" Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero)

"A.S.P.Em. - ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' PAESI EMERGENTI ETS" Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero)

I componenti dichiarano che l'intero ammontare dei conferimenti in denaro sarà versato mediante bonifico bancario in proporzione alle quote sottoscritte, nelle casse sociali.

A seguito dell'esecuzione dei predetti bonifici bancari, il presidente del Consiglio di Amministrazione darà atto di aver ricevuto il versamento dell'intero ammontare del capitale sociale effettuato dai soci nelle misure sopra precisate.

Il presidente del Consiglio di Amministrazione è autorizzato a versare presso un Istituto di credito la somma corrispondente al capitale sociale.

Articolo 6)

Lo scopo mutualistico è riportato nell'articolo 3 (tre)

dello Statuto.

Considerato lo scopo mutualistico della Società e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite, la Cooperativa esercita, in via stabile e principale ed ai sensi dell'articolo 2 lettera e) del D.Lgs n. 112/17 s.m.i., la seguente attività d'impresa di interesse generale:

interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199"

La Società si propone, in particolare, di esercitare le seguenti attività in relazione all'attività di interesse generale di cui alla richiamata lettera e) del D.Lgs. n. 112/17 s.m.i.:

produzione, fornitura, consumo, stoccaggio dell'energia da fonti rinnovabili derivante dagli impianti dei quali detiene, a vario titolo, la disponibilità, nonché la cessione dell'energia prodotta tramite accordi di compravendita o con il servizio di ritiro dedicato con il GSE;

condivisione, all'interno della stessa comunità, dell'energia rinnovabile prodotta dagli impianti nella disponibilità della comunità energetica rinnovabile stessa;

il controllo della gestione e manutenzione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella propria disponibilità curando tutti gli adempimenti di legge previsti al riguardo e sottoscrivendo con terzi fornitori i contratti all'uopo necessari;

sottoscrizione di accordi con produttori terzi di energia elettrica rinnovabile, proprietari dei relativi impianti, per l'acquisizione della disponibilità degli impianti e/o dell'energia eccedentaria quella autoconsumata, anche al fine di perseguire la massimizzazione della copertura del consumo degli associati e dei benefici ambientali ed economici connessi;

accesso a tutti i mercati dell'energia elettrica direttamente o tramite aggregazioni;

la gestione, direttamente o per il tramite di soggetto appositamente delegato, della comunità energetica rinnovabile, in forza del mandato congiuntamente conferito dai soci per la gestione tecnica ed amministrativa della richiesta di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia auto consumata all'interno della comunità energetica, al trattamento dei dati e per la cura

dei necessari rapporti con il GSE;

l'organizzazione ed erogazione dei servizi necessari all'accesso alla migliore valorizzazione ed incentivazione dell'energia auto consumata all'interno della comunità energetica inclusi la gestione dei rapporti col GSE, il monitoraggio della produzione dei consumi dei soci con finalità di verifica e di rendicontazione, l'accesso agli incentivi ed ai rimborsi connessi alla condivisione dell'energia tra i soci, il riparto dei benefici economici tra i soci nel rispetto delle modalità definite nell'apposito regolamento;

sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, inclusa l'offerta di servizi energetici integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di interventi per la riduzione dei consumi energetici e altri servizi energetici;

promozione di forme di collaborazione tra Pubblico e Privato, avviando iniziative congiunte sul tema della transizione energetica, con un focus specifico sui temi della decarbonizzazione, dell'efficienza energetica e dell'evoluzione verso modelli di generazione distribuita e di responsabilizzazione del consumatore finale;

la promozione di interventi di domotica e di efficientamento energetico, anche per l'illuminazione e l'offerta di servizi di ricarica di veicoli elettrici;

promozione di forme di condivisione dell'energia termica prodotta da fonti rinnovabili;

fornitura di servizi nel settore energetico, anche operando in qualità di Energy Service Company e fornendo beni e servizi di miglioramento dell'efficienza energetica;

promozione e formazione per produttori o utenti, anche in forma associata, nel settore energetico, informando attraverso newsletter, canali di stampa, internet, social media riguardo gli aggiornamenti normativi e tecnologici riguardanti lo sviluppo energetico ecosostenibile e sensibilizzare alla lotta alla povertà energetica;

educazione delle comunità in cui opera ad un uso consapevole ed ecosostenibile dell'energia, attraverso la promozione e gestione di attività formative e educative, corsi, seminari, convegni e conferenze, pubblicazioni e ogni altra attività atta a garantire la crescita culturale e professionale dei soci e delle popolazioni della zona in cui la Società svolge l'attività, anche per far conoscere, sensibilizzare e diffondere presso l'opinione pubblica l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia ed il risparmio energetico;

realizzazione di convegni, studi, campagne di sensibilizzazione e promozione sull'utilizzo e lo sviluppo delle energie rinnovabili;

erogazione di servizi ancillari e di flessibilità per il

sistema elettrico operando come Balance Service Provider; progettazione, realizzazione, installazione e gestione, sia direttamente sia in forma associata, ovvero con l'ausilio di soggetti specializzati, di impianti per la produzione e la somministrazione di energia a favore delle comunità energetiche, curandone altresì il corretto utilizzo e l'adeguata manutenzione da effettuare con la massima cura e attenzione alla compatibilità ambientale e all'equilibrio naturale del territorio, privilegiando, ove possibile, la realizzazione e la diffusione sul territorio di piccoli impianti;

attività di coordinamento, consulenza, assistenza ai soci nella progettazione, finanziamento, reperimento, acquisto, installazione e impiego di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e risparmio energetico alle migliori condizioni economiche, tecniche e ambientali.

Le attività di cui sopra devono essere esercitate in via stabile e principale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 c. 3 del d.lgs. 112/2017 e s.m.i.. Entro i limiti di legge, compresi quelli definiti dai provvedimenti attuativi di cui al citato articolo 2 comma 3 e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti, compresa l'acquisizione in disponibilità, la costruzione, l'acquisto di immobili, fabbricati, beni mobili, superfici, terreni, aree, attrezzature ed impianti, atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992, n. 59, Nuove norme in materia di società cooperative e sue eventuali norme modificative ed integrative ed emettere strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2526 del Codice civile.

La Cooperativa potrà altresì emettere obbligazioni ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, in

particolare in caso di svolgimento di attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale purché per la misura e per l'oggetto della partecipazione non risulti sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dallo statuto, e con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate o iscritte in appositi albi o elenchi.

Il Consiglio di amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del Codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 3 comma secondo lett. f) del D.Lgs n. 112/17 s.m.i. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

Articolo 7)

Per quanto riguarda le condizioni per l'ammissione dei soci, il modo e il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti, le condizioni per l'eventuale recesso ed esclusione dei soci, le norme secondo le quali devono essere ripartiti gli utili, la percentuale massima degli utili ripartibili, la destinazione che deve essere data agli utili residui, la ripartizione dei ristorni e le forme di convocazione dell'assemblea e le ulteriori regole concernenti l'organizzazione ed il funzionamento della società, si rinvia allo statuto sociale che, approvato dalle parti e dalle stesse sottoscritto con me notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "I".

Articolo 8)

La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente di cui agli artt. 2512 ss. cod. civ.

Le previsioni di cui all'art. 2514 cod. civ, sono contenute nello statuto sociale qui allegato.

Articolo 9)

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno, il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2026.

Gli utili risultanti dal bilancio sono ripartiti secondo quanto previsto dall'articolo 23 (ventitré) dello statuto.

Articolo 10)

Le decisioni dei soci sono disciplinate dagli articoli 27 (ventisette) e seguenti dello statuto.

Articolo 11)

I componenti autorizzano a compiere tutte le pratiche necessarie per la legale costituzione della cooperativa, ivi

compresa l'iscrizione nel Registro Imprese, sezione imprese sociali.

I comparenti autorizzano l'organo amministrativo ad apportare al presente atto costitutivo le eventuali integrazioni, soppressioni e modifiche necessarie per l'iscrizione nel registro delle imprese.

I comparenti dichiarano che l'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione, che sono poste interamente a carico della società, è di Euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero) circa.

Le parti mi dispensano della lettura degli allegati.

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto e dello stesso ho dato lettura ai comparenti che lo approvano e sottoscrivono con me notaio.

Il presente atto viene sottoscritto alle ore 16,59 (ore sedici e minuti cinquantanove) e consta di sei fogli, dattiloscritti a norma di legge da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione, e completato da me notaio, per ventitre facciate, compresa la presente fino a qui.

F.to Stefano Caria

F.to Cristiano Terraneo

F.to Luigi Colzani

F.to Roberto Grisoni

F.to Colombo Giorgio

F.to Michele Benazzi

F.to Francesco Pavesi

F.to Garbagnati Carlo

F.to Anna Colombo

F.to Matteo Marelli

F.to Sergio Marelli

F.to Galetti Dario

F.to Elisa Viganò

F.to Mario Mascheroni

F.to COLNAGHI Dottor PIERCARLO Notaio

REGISTRATO A COMO L'11 NOVEMBRE 2025 AL N. 22658 SERIE 1T
ESATTI EURO 356,00 DI CUI PER IMPOSTA DI BOLLO EURO 156,00

REGISTRO IMPRESE DI COMO-LECCO PROTOCOLLATO L'11 NOVEMBRE
2025 AL N. 114309/2025 ED ISCRITTO IL 13 NOVEMBRE 2025

Repertorio n. 96688

PROCURA SPECIALE

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno Veletto del mese di ottobre, dell'anno
duemilaventicinque

23 ottobre 2025

In Roma, alla via dei Monti di Creta, 104.

Innanzi a me Dottor **GIUSEPPE CELESTE** Notaio in Latina,
iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Latina

E' PRESENTE

Rev.mo Padre PUSCEDDU Giuseppe, nato a Villanovaforru il
giorno 7 maggio 1956, il quale dichiara di intervenire al
presente atto non in proprio, ma nella sua dichiarata qualità
e veste di legale rappresentante della "PROVINCIA ITALIANA

DELLA CONGREGAZIONE DEI FIGLI DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE",

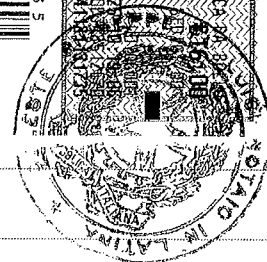
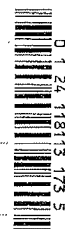
con sede in Roma, via della Luce 46, dove domicilia per la
carica, avente codice fiscale: 13322581003, iscritta al n.

REA RM - 1471211 presso la C.C.I.A.A. di Roma, ente
ecclesiastico civilmente riconosciuto con R.D. 19 aprile

1937, n. 1024, registrato presso la Corte dei Conti in data
14 giugno 1937, Reg. 386, foglio 58, modificato con D.P.R. 6

novembre 1960, n.1538, registrato alla Corte dei Conti in
data 16 dicembre 1960, Reg. 132, foglio 78, e con decreto del

Ministro dell'Interno n. 39 del 17 marzo 1999, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie



generale n. 99 del 29 aprile 1999, iscritto presso l'Ufficio
Territoriale del Governo di Roma al n. 935/1987 del registro
delle persone giuridiche. _____

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono
certo, mi chiede di ricevere il presente atto mediante il
quale nomina e costituisce procuratore speciale della
predetta "PROVINCIA ITALIANA DELLA CONGREGAZIONE DEI FIGLI
DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE": _____

CARIA Stefano, nato a Cagliari il 12 maggio 1974, residente
in Polistena alla via Vescovo Morabito n. 17, _____
al quale conferisce la facoltà di compiere i seguenti atti in
nome e per conto di essa mandante: _____

- intervenire all'atto di costituzione di una società
cooperativa determinandone il tipo, la denominazione,
l'oggetto, la sede, la durata, e quant'altro necessario o
richiesto per la validità della sua costituzione. _____

La costituenda società cooperativa opererà in applicazione
del D.lgs. n. 199 dell'8 novembre 2021, osserverà il
principio della mutualità e perseguirà finalità civiche,
solidaristiche e utilità sociale; _____

- assumere una partecipazione al capitale sociale
nell'ammontare che riterrà del caso e versarla _____

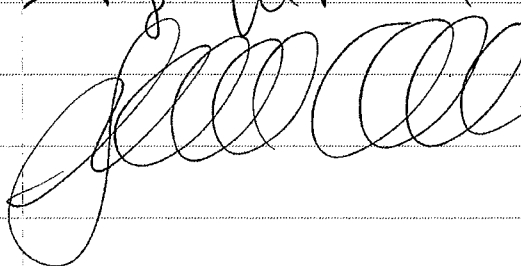
nell'osservanza delle condizioni previste dalla legge;

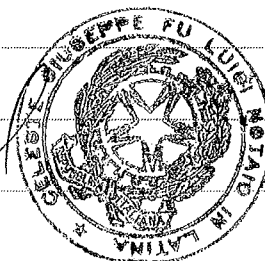
- provvedere al pagamento delle imposte e tasse;
- approvare lo statuto che disciplinerà la vita sociale;
- procedere alla nomina dell'organo amministrativo;
- compiere ogni formalità, di qualsiasi natura, che sia richiesta per la costituzione della società;
- convenire ogni patto, clausola o condizione che riterrà utile.

Il tutto senza che possano essere opposti difetto o imprecisione di poteri, essendo la enumerazione che precede esemplificativa e non tassativa.

Il presente incarico viene conferito a titolo gratuito ma con obbligo di rendiconto e da esaurirsi in un unico contesto.

Del presente atto, scritto in parte con mezzi elettronici da
persona di mia fiducia ed in parte integrato a mano da me
Notaio su tre fogli per quattro facciate,
ho dato lettura al comparente che l'approva.

Giuseppe Pucillo




Io sottoscritto dottor Giuseppe Celeste, notaio in Latina, iscritto nel ruolo del distretto notarile di Latina,

CERTIFICO

Che la presente copia su supporto informatico, composta di n. **5 (cinque)** pagine (compresa la presente), è conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.22 del decreto legislativo n. 235 del 30 dicembre 2010.

Si rilascia per gli usi consentiti.

Latina, ventiquattro ottobre duemilaventicinque

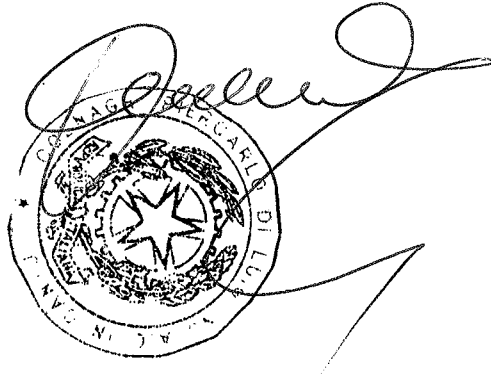
Firmato digitalmente dal notaio Giuseppe Celeste

Io sottoscritto, dottor Piercarlo Colnaghi, Notaio in Cantù,
iscritto presso il Distretto Notarile di Como e Lecco,
certifico che il suesteso documento analogico scritto su
numero quattro pagine di due fogli, è copia conforme al
relativo documento informatico sottoscritto con firma
digitale la cui validità è stata da me accertata. =====

La presente copia viene rilasciata in quanto il suddetto
documento informatico deve essere allegato ad un atto da
redigere su supporto cartaceo. =====

Marca da bollo assolta n. 01241181131735 del 22 settembre
2025. =====

Cantù, Via Giulio Carcano n. 14, li 27 (ventisette) ottobre
2025 (duemilaventicinque). =====



VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI

AMMINISTRAZIONE DEL 25 SETTEMBRE 2025

Allegato "B" all'atto
Rep. N. 72831/31999

L'anno duemilaventicinque, il giorno 25 del mese di settembre, alle ore 20,45, in Cantù – Via Francesco Baracca, 58, – si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società "IL GABBIANO – Società Cooperativa Sociale per Azioni - ONLUS" per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Acquisto immobili: delibera di acquisto e attribuzione poteri;
3. Terreno di Montesolaro: aggiornamento;
4. Ipotesi partecipazione bando per la gestione del Centro Diurno Disabili;
5. Aggiornamento sul progetto Isola Formativa;
6. Manutenzioni straordinarie sede di Cantù e rapporti con l'Amministrazione Comunale;
7. Partecipazione Società Cooperativa "Comunità Energetica Società Cooperativa Impresa Sociale" – attribuzione poteri per intervento atto notarile di costituzione;
8. Varie ed eventuali.

Assenti i consiglieri: Moreno Vago; Maria Teresa Calogero; Ernesto Zanfrini.

Sono presenti tutti gli altri Consiglieri in carica e l'intero Collegio Sindacale.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Signor Luigi Colzani, il quale, constatata la validità della riunione, chiama a svolgere le funzioni di Segretaria la Signora Elisa Viganò, indi passa alla trattazione delle materie iscritte all'ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente comunica ai presenti alcuni aggiornamenti relativi a diverse situazioni:

- la BCC ci ha riconosciuto un contributo di € 40.000 per l'acquisto di un nuovo automezzo.

- Nel mese di settembre abbiamo partecipato ad alcuni eventi ed iniziative: la *FESTA POP* che si è tenuta nel parco di Capiago Intimiano da giovedì 11 a domenica 14 settembre; la *FESTA EAGLES* che si è tenuta domenica 7 settembre durante la quale ci è stato riconosciuto un contributo di € 2.000; nella stessa data la *FESTA DELLA COOPERATIVA IN CAMMINO*. Inoltre martedì 9 settembre siamo stati invitati ad un evento organizzato dalla Dott.ssa Bernareggi, dirigente storica dei Servizi Alla Persona del Comune di Cantù, in occasione del suo pensionamento.

2. Acquisto di beni immobili – attribuzione poteri.

Il Segretario, avuta la parola dal Presidente, informa i presenti in ordine alle trattative in corso relative all'acquisto di un appartamento con autorimessa in Comune di Figino Serenza, relazionando altresì sui termini, modalità e condizioni di acquisto e modalità di pagamento. L'appartamento è finalizzato allo sviluppo dei servizi residenziali della cooperativa i cui beneficiari sono un gruppo stabile di giovani e adulti con disabilità che desiderano intraprendere un percorso di sviluppo delle proprie autonomie e di crescita personale.

Dopo breve discussione nella quale intervengono a turno i presenti, il Consiglio all'unanimità delibera di acquistare in Comune di Figino Serenza (CO), Via De Gasperi, 16/C, gli immobili identificati catastalmente come segue:

- foglio 7, particella 1859, subalterno 23, piano 2
categoria A/2, classe 2, vani 7, rendita catastale Euro 704,96
- foglio 7, particella 1859, subalterno 58, piano 2

categoria C/6, classe U, mq.14, rendita catastale Euro 57,84

e relativi enti comuni,

al prezzo massimo di Euro 130.000,00 (Euro centotrentamila)

e di delegare, a tale scopo, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Luigi Colzani, nato a Inverigo il 14.11.1946 ed ivi domiciliato in Via Parini n. 5, ad intervenire alla stipula e firma del relativo contratto di compravendita, a compiere

tutte le incombenze relative e conseguenti, compreso il pagamento del prezzo ricevendone quietanza, ritendendo fin da ora valido il suo operato, senza necessità di ulteriore ratifica.

3. Terreno di Montesolaro: aggiornamento.

Il Presidente aggiorna i presenti sulla trattativa con Guglielmetti – Fontana, proprietari del terreno. Ci viene comunicato dall'Amministrazione Comunale che il tracciato stradale, Canturina Bis, potrebbe condizionare notevolmente l'area in questione e che l'Ente competente (in questo caso l'Amministrazione Provinciale) dovrebbe presentare entro la fine dell'anno in corso un nuovo progetto con il tracciato stradale definitivo.

I consiglieri prendono atto dello stato della trattativa, riservandosi di condividere le opportune valutazioni prima di procedere ad ulteriori decisioni.

4. Ipotesi di partecipazione al Bando per la gestione del Centro Diurno Disabili.

La gestione dei due CDD il cui titolare è l'Azienda Speciale Consortile andrà a bando entro la fine dell'anno in corso. Si ipotizza la partecipazione alla gara, previa verifica dei requisiti necessari, con l'obiettivo di ampliare la filiera dei servizi per persone con disabilità e integrare i due CDD nella proposta formativa ed educativa ad oggi sviluppata e consolidata.

Dopo breve discussione durante la quale intervengono alcuni consiglieri, si delibera di partecipare alla gara, previa verifica dei requisiti di accesso.

5. Aggiornamenti sul progetto Isola Formativa.

La consigliera Elisa Viganò aggiorna i presenti sul progetto dell'Isola Formativa che sarà attivata presso l'azienda Omega Pharma nei mesi di ottobre e novembre prossimi. Il progetto coinvolgerà persone con disabilità attraverso dei tirocini afferenti i servizi della cooperativa con la collaborazione con il Servizio Inserimenti Lavorativi di Cantù e TECUM di Mariano Comense.

L'Isola Formativa sarà gestita dalla cooperativa attraverso un tutor, nella figura di Davide Cardella, che sarà presente quotidianamente per favorire la relazione tra i collaboratori aziendali e le figure fragili inserite.

I consiglieri prendono atto.

6. Manutenzioni straordinarie sede di Cantù e rapporti con l'Amministrazione Comunale.

Il Presidente informa i presenti che a marzo 2026 scade l'accordo relativo allo stanziamento del contributo annuale dell'Amministrazione Comunale alla cooperativa (ex riconoscimento utenze). L'accordo potrà essere prorogato e si prevede di incontrare, entro la fine dell'anno, l'assessore al Bilancio per iniziare ad affrontare la situazione in previsione del Bilancio 2026.

Inoltre si sta discutendo con l'assessore ed i tecnici dei lavori pubblici per affrontare il tema delle manutenzioni sulla sede di Cantù che, a distanza di vent'anni dalla costruzione, presenta alcune criticità (lo scorso agosto è stata sostituita la caldaia della piscina e siamo ancora senza un sistema di raffrescamento).

Il consiglio prende atto.

7. Partecipazione società cooperativa "Comunità Energetica Società Cooperativa Impresa Sociale" – attribuzione poteri per intervento atto notarile di costituzione.

- Adesione alla costituzione della società cooperativa denominata "*Comunità Energetica Società Cooperativa Impresa Sociale*". Il Presidente illustra ai presenti la proposta di adesione alla costituzione della società cooperativa "*Comunità Energetica Società Cooperativa Impresa Sociale*", avente lo scopo di promuovere iniziative di produzione, condivisione e gestione collettiva di energia da fonti rinnovabili, in coerenza con i principi di sostenibilità ambientale e mutualità prevalente. Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti, delibera di:

1. Aderire alla costituzione della società cooperativa denominata "*Comunità Energetica Società Cooperativa Impresa Sociale*";
2. Conferire mandato al Presidente per sottoscrivere l'atto costitutivo e compiere ogni adempimento necessario o connesso all'esecuzione della presente delibera;

3. Demandare alla Direzione Generale la gestione amministrativa conseguente.

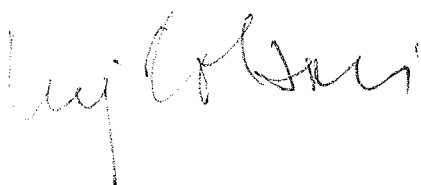
8. Varie ed eventuali.

- Si sta portando avanti un lavoro relativo alla digitalizzazione di alcuni processi (a partire dalla gestione contabile fino alle cartelle educative e di presa in carico dei minori dell'ambulatorio NPI) che ci vedrà impegnati per tutto l'arco del 2026.
- Previa uscita dalla riunione di Domenico Gaiga, il Presidente comunica che il contratto lavorativo dello stesso è in scadenza e ne propone il rinnovo per un ulteriore anno con lo stesso monte ore e lo stesso inquadramento ampliando la sua funzione, attualmente circoscritta alla realizzazione dei progetti nell'ambito ABITARE, anche alla collaborazione con la Presidenza e la Direzione rispetto all'acquisizione di nuovi spazi necessari per lo svolgimento delle attività della cooperativa.
- L'ex lavoratrice socia Rosaria Battaglia, a seguito del pensionamento, chiede la restituzione delle quote versate per un importo pari ad € 1.300,00.

Il Consiglio prende atto e delibera di conseguenza.

Alle ore 22.00 essendo esaurito l'ordine del giorno e non essendovi più alcuno che chiede la parola, la riunione viene sciolta previa redazione, lettura ed approvazione all'unanimità del presente verbale.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



N. 72.824 di repertorio =====

Io sottoscritto Dottor Piercarlo Colnaghi, Notaio residente
in Cantù, iscritto presso il Collegio Notarile di Como e
Lecco, certifico che la presente copia è conforme alle
originali pagine nn. 29 - 30 - 31 - 32 e 33 del Libro Verbali
Consiglio di Amministrazione della società cooperativa **"IL
GABBIANO, SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER AZIONI - ONLUS"**
con sede in Cantù (CO) in Via Francesco Baracca n. 58, libro
tenuto con l'osservanza delle norme stabilite per tali
scritture e con prima vidimazione a cura della Camera di
Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Como - Lecco
Ufficio del Registro delle Imprese in data 28 aprile 2023,
prot. 2170. =====

Cantù, Via Giulio Carcano n. 14, lì 29 (ventinove) ottobre
2025 (duemilaventicinque). =====



Verbali del Consiglio d'Amministrazione

Allegato ^{"C"} all'atto
Rep. N. 72831/32999

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 23 OTTOBRE 2025**

Il giorno 23 del mese di OTTOBRE dell'anno 2025, alle ore 15:00 si è riunito, presso la sede operativa in via Domea 65, Cantù (CO), il Consiglio di Amministrazione di Demo Energia Società Coop. Soc., composto dai Signori:

- a. Roberto Grisoni, -- PRESENTE;
- b. Alessandro Tagliabue, -- PRESENTE;
- c. Matteo Marelli, Consigliere, -- PRESENTE;
- d. Claudio Libralesso, Consigliere, -- ASSENTE;
- e. Miriam Clelia Mariani, Consiglieria, -- PRESENTE.

Il Consiglio nomina segretario della seduta la sig.ra Mariani Miriam Clelia, che accetta.

Si passa alla lettura dell'ordine del giorno:

- 1. Adesione alla costituzione della società cooperativa denominata «Fu.So. Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale Società Cooperativa Impresa Sociale»;

Punto 1

Il Presidente illustra ai presenti il percorso che ha portato un gruppo di enti promotori a ragionare sulla possibilità di costituire una Comunità Energetica Rinnovabile nel territorio di Cantù. Insieme al consigliere Marelli, illustra al consiglio i principali passaggi del percorso:

- In primo luogo, è stato convocato su iniziativa della Demo Energia un tavolo di condivisione della proposta a cui hanno partecipato la cooperativa In Cammino, la cooperativa Mondovisione, i Concettini, la Comunità Laudato Sii, e la Terraneo Impianti Srl.

Verbali del Consiglio d'Amministrazione

- Alcuni di questi enti (In Cammino, Mondovisione, Demo Energia e Concettini) hanno poi sottoscritto un contratto di partenariato finalizzato alla realizzazione di un percorso di approfondimento e studio di fattibilità. All'interno di questa fase sono state esaminate le coperture disponibili e sottoscritti due preventivi (con Demo Energia come installatore) per la realizzazione dei primi due impianti sul tetto di In Cammino e dei Concettini, entrambi con la prospettiva di essere cofinanziati dai fondi PNRR nell'ambito del Decreto CACER.
- Il terzo passaggio ha previsto lo studio dello Statuto, della forma giuridica e l'allargamento del gruppo dei promotori per definire la base sociale iniziale, ossia il gruppo dei soci fondatori. Al termine di questo percorso gli enti che hanno confermato un interessamento e che sono disponibili ad entrare a far parte dell'esperienza imprenditoriale della CER sono: Demo Energia, In Cammino, Mondovisione, Concettini, l'associazione La Soglia, l'associazione Incontri, la Terraneo Impianti e la cooperativa Il Gabbiano e l'impresa sociale Equomercato. Si rileva che la coop. Progetto Sociale ha considerato la proposta ma ha poi ritenuto di non entrare, almeno in questa fase costitutiva.

Si procede quindi con la proposta di adesione alla costituzione della Comunità Energetica denominata «Fu.So. Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale Società Cooperativa Impresa Sociale», avente lo scopo di promuovere iniziative di produzione, condivisione e gestione collettiva di energia da fonti rinnovabili, in coerenza con i principi di sostenibilità ambientale e mutualità prevalente.

Dopo esauriente discussione, il **Consiglio di amministrazione della Demo Energia – Società Coop. Soc.**, all'unanimità dei presenti,

DELIBERA di

1. Aderire alla costituzione della società cooperativa denominata «Fu.So. Comunità

Verbali del Consiglio d'Amministrazione

Energetica Rinnovabile e Solidale Società Cooperativa Impresa Sociale»;

2. Conferire mandato al Presidente per sottoscrivere l'atto costitutivo e compiere ogni adempimento necessario o connesso all'esecuzione della presente delibera;

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente ne decreta la chiusura alle ore 16:00, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente



Il Segretario



N. 72.825 di repertorio =====

Io sottoscritto Dottor Piercarlo Colnaghi, Notaio residente
in Cantù, iscritto presso il Collegio Notarile di Como e
Lecco, certifico che la presente copia è conforme alle
originali pagine nn. 2022/75 - 2022/76 e 2022/77 del Libro
Verbali del Consiglio d'Amministrazione della società
cooperativa "DEMO ENERGIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" con
sede in Capiago Intimiano in Via Cacciatori delle Alpi n.
1/A, libro tenuto con l'osservanza delle norme stabilite per
tali scritture e con prima vidimazione a cura della Camera di
Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Como Ufficio
del Registro delle Imprese in data 10 dicembre 2015, prot.
4688. =====

Cantù, Via Giulio Carcano n. 14, lì 29 (ventinove) ottobre
2025 (duemilaventicinque). =====



Allegato ^{"D"} all'atto
Rep. N. 72831/37999

IN CAMMINO

Cooperativa Sociale Società Cooperativa Onlus

Via Domea 65 - 22063 CANTU' (CO) -

Codice fiscale e partita IVA n. 01552750133

Iscritta Tribunale di Como n. 19301

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL

20 ottobre 2025

Oggi 20 (venti) ottobre 2025 alle ore 18.00 presso la sede sociale in Cantù (CO) - Via Domea, 65 - si riunisce il Consiglio di Amministrazione della "IN CAMMINO Cooperativa Sociale Società Cooperativa O.n.l.u.s." per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Adesione alla costituzione della società cooperativa denominata "FU.SO. Comunità Energetica rinnovabile e solidale Società Cooperativa Impresa Sociale";

Il Sig. Colombo Giorgio assume la Presidenza e constatata la presenza dei Signori: Crippa Fabio, Frigerio Pietro, Casagrande Bianca, ritiene il Consiglio validamente costituito passando all'esame dei punti all'Ordine del Giorno assistito dalla Sig.ra Casagrande Bianca con funzioni di Segretario.

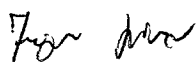
Con il primo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente illustra ai presenti la proposta di adesione alla costituzione della Società Cooperativa "FU.SO. Comunità Energetica rinnovabile e solidale Società Cooperativa Impresa Sociale" avente lo scopo di promuovere iniziative di produzione, condivisione e

Carimate Via Muselle - cod. fisc. TGLPLA97H04Z129P – per il periodo
20/10/2025 – 31/01/2026.

Null'altro avendo da deliberare e dopo aver verificato che nessun altro
richiedesse la parola, la riunione viene sciolta alle ore 19.00 previa stesura,
lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Frigerio Pietro



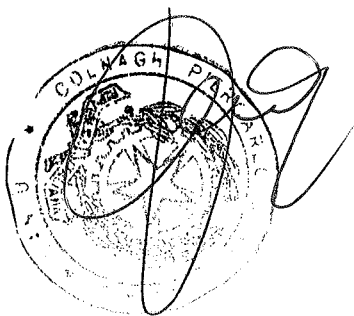
Il Presidente

Colombo Giorgio



N. 72.826 di repertorio =====

Io sottoscritto Dottor Piercarlo Colnaghi, Notaio residente
in Cantù, iscritto presso il Collegio Notarile di Como e
Lecco, certifico che la presente copia è conforme alle
originali pagine nn. 33 e 32 del Libro Verbali Consiglio di
Amministrazione della società cooperativa "IN CAMMINO
COOPERATIVA SOCIALE - SOC. COOPERATIVA O.N.L.U.S." con sede
in Cantù in Via Domea n. 65, libro tenuto con l'osservanza
delle norme stabilite per tali scritture e con prima
vidimazione a cura della Camera di Commercio Industria
Artigianato Agricoltura di Como - Lecco Ufficio del Registro
delle Imprese in data 4 luglio 2025, prot. 3217. =====
Cantù, Via Giulio Carcano n. 14, lì 29 (ventinove) ottobre
2025 (duemilaventicinque). =====



Allegato "E" all'atto
Rep. N. 72831/31999

MONDOVISIONE

Società Cooperativa Sociale ONLUS

Sede Legale: 22063 CANTU' (CO) - VIA FOSSANO N. 75

Registro delle Imprese di COMO n° 02859990133

Camera di Commercio di COMO - n° R.E.A.: 282852

Codice fiscale: 02859990133 Partita IVA: 02859990133

Albo Società Cooperative n. A104171

Sezione: Cooperative a Mutualità prevalente di diritto Art. 111/7; 111/11; 223/13 comma 1

Categoria: Cooperative Sociali

Categoria attività esercitata: Cooperative di Produzione e Lavoro

VERBALE del CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE in data 24/10/2025

L'anno 2025, il giorno 24 del mese di ottobre alle ore 9:00, presso la sede operativa della COOPERATIVA Mondovisione Società Cooperativa Sociale di Via Borgognone 12, 22063 Cantù (CO) regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Amministrazione;

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione i Sig. : Zorzetto Andrea, Galetti Dario, Benazzi Michele e Andrea Reali

Presiede il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Benazzi Michele il quale chiama a fungere da segretario il Sig. Reali Andrea.

Il Presidente constatato la presenza del numero legale statutario dichiara la seduta valida ed atta a deliberare sui punti posti all'O.d.G., apre la stessa ed invita i presenti alla trattazione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Adesione alla costituzione della società cooperativa denominata "Comunità Energetica_Società Cooperativa Impresa Sociale".

Il Presidente illustra ai presenti la proposta di adesione alla costituzione della società cooperativa "Comunità Energetica_Società Cooperativa Impresa Sociale", avente lo scopo di promuovere iniziative di produzione, condivisione e gestione collettiva di energia da fonti rinnovabili, in coerenza con i principi di sostenibilità ambientale e mutualità prevalente. Dopo ampia discussione

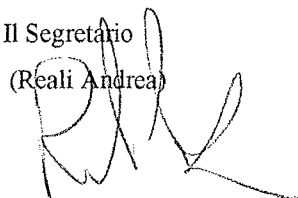
IL CDA DELIBERA

- Di aderire alla costituzione della società cooperativa denominata "Comunità Energetica_Società Cooperativa Impresa Sociale";
- Di conferire mandato al Presidente per sottoscrivere l'atto costitutivo e compiere ogni adempimento necessario o connesso all'esecuzione della presente delibera;
- Di demandare alla Direzione Generale la gestione amministrativa conseguente.

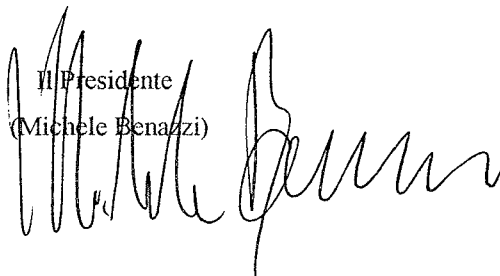
Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo più chiesto la parola, la seduta viene chiusa alle ore 10:30, previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Cantù, 24/10/2025

Il Segretario
(Reali Andrea)



Il Presidente
(Michele Benazzi)



N. 72.827 di repertorio =====

Io sottoscritto Dottor Piercarlo Colnaghi, Notaio residente
in Cantù, iscritto presso il Collegio Notarile di Como e
Lecco, certifico che la presente copia è conforme all'
originale pagina n. 62 del Libro Verbali Consiglio
d'Amministrazione della società cooperativa "MONDOVISIONE
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS" con sede in Cantù in Via
Fossano n. 75, libro tenuto con l'osservanza delle norme
stabilite per tali scritture e con prima vidimazione a cura
della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura
di Como - Lecco Ufficio del Registro delle Imprese in data 12
dicembre 2019, prot. 5992. =====

Cantù, Via Giulio Carcano n. 14, lì 29 (ventinove) ottobre
2025 (duemilaventicinque). =====



Informazioni generali sull'ente

Dati anagrafici

Denominazione:	LA SOGLIA ODV
Sede:	Via Uberto da Canturio n. 6 – Cantù
Partita IVA :	
Codice Fiscale:	90005910139
Forma giuridica:	Associazione
Numero di iscrizione al RUNTS:	Rep. 33915
Sezione di iscrizione al RUNTS:	a) Organizzazioni di volontariato
Codice/lettera delle attività di interesse generale svolte:	a) i) l) u)
Attività diverse secondarie:	no

Componenti dell'Organo di Amministrazione

Pavesi Francesco	Presidente	presente
Borghi Anna	vice presidente	presente
Artaria Stefania	Consigliere	presente
Borghi Mara	Consigliere	presente
Frigerio Andrea	Consigliere	presente
Gatti Maria	Consigliere	presente
Montorfano Federica	Consigliere	presente
Nibali Daniela	Consigliere	assente giustificata
Zappia Domenica	Consigliere	presente

Ordine del giorno:

1. Approvazione del Verbale della seduta precedente
2. Presentazione e valutazione della proposta di aderire ad una costituenda CERS (Comunità energetiche rinnovabili e solidali). Sarà presente Matteo Marelli, della Cooperativa Demoenergia.
3. Aggiornamento soci in entrata e in uscita
4. Valutazione preventivo per sostituzione fotocopiatrice
5. Comunicazione di prossime iniziative
6. Varie ed eventuali

VERBALE DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE DE “LA SOGLIA” DEL 20 ottobre 2025 – ORE 20.45

Assume la presidenza il Presidente Signor Francesco Pavesi che invita a fungere da segretario il Signor Andrea Frigerio.

Il Presidente richiede di aggiungere all'ordine del giorno, a seguito del punto 2, il seguente argomento: Adesione alla costituzione della società cooperativa denominata «Comunità Energetica_Società Cooperativa Impresa Sociale». I Consiglieri approvano.

L'Odg viene quindi aggiornato come segue:

1. Approvazione del Verbale della seduta precedente

2. Presentazione e valutazione della proposta di aderire ad una costituenda CERS (Comunità energetiche rinnovabili e solidali). Sarà presente Matteo Marelli, della Cooperativa Demoenergia.
3. Adesione alla costituzione della società cooperativa denominata «Comunità Energetica_Società Cooperativa Impresa Sociale».
4. Valutazione preventivo per sostituzione fotocopiatrice
5. Comunicazione di prossime iniziative
6. Varie ed eventuali

L'organo di Amministrazione discute i seguenti punti all'ordine del giorno:

1) Approvazione verbale seduta precedente

I componenti dell'Organo di Amministrazione approvano.

2) Presentazione e valutazione della proposta di aderire ad una costituenda CERS (Comunità energetiche rinnovabili e solidali). Sarà presente Matteo Marelli, della Cooperativa Demoenergia

Sono presenti Matteo Marelli, della Cooperativa Demoenergia, e Sergio Marelli, della Cooperativa In Cammino.

Matteo Marelli spiega nel dettaglio al Direttivo in che cosa consiste la proposta.

Tutto parte dall'interesse mostrato da alcuni membri del Terzo Settore canturino a costituire una Comunità energetica rinnovabile e solidale, nella forma di una nuova cooperativa. A questa può aderire chiunque come socio – ci si basa sul principio delle “porte aperte” – persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, ad esclusione delle grandi aziende. Lo scopo della CERS è la condivisione dell'energia, che può avvenire fra realtà produttrici e consumatrici connesse ad una medesima cabina primaria. Non è tuttavia necessario essere connessi alla suddetta cabina per diventare soci della nuova cooperativa. Per ogni kilowatt condiviso all'interno della rete connessa a tale cabina, la comunità riceve un incentivo.

Per quanto alla CERS possano aderire realtà diverse, si vuole che la nuova cooperativa sia guidata da realtà del Terzo Settore canturino, da qui la proposta rivolta alla Soglia di aderire come socio fondatore. In questo modo si vuole inoltre che il Terzo Settore realizzi una presenza territoriale concreta, favorita dalla coesione che la CERS stessa può promuovere.

Matteo Marelli sottolinea anche come il rischio di impresa sia molto basso, dato l'incentivo previsto. È chiaro che perché la CERS possa avere successo è necessario aggregare il maggior numero possibile di soggetti, bilanciando produttori e consumatori. Sarà la CERS stessa a stabilire in seguito alla costituzione come verranno distribuiti gli utili. Si vuole comunque far sì che il privato cittadino socio consumatore non riceva nulla. La sua adesione deve pertanto essere spinta dalla sola finalità etica sociale e/o ecologica dell'iniziativa. Ogni privato per divenire socio paga 50 euro annui e mette a disposizione i suoi consumi. Per una persona giuridica è prevista invece una quota di 1000 euro annui. Fra i soci saranno presenti anche i produttori. La CERS partirà grazie ai 60 kW provenienti dai pannelli fotovoltaici che verranno a breve installati sul capannone di In Cammino e dai 20 kW provenienti dai fotovoltaici che verranno poco dopo installati sullo stabile dei Concettini. Saranno i soci fondatori a stabilire nel regolamento se una minima parte dell'incentivo andrà ai produttori, aspetto che Matteo Marelli promuove, cosicché si possa essere un minimo competitivi sul mercato. Garantisce comunque la presenza per legge di un limite del 45% per le profit, valore a cui non si andrà nemmeno vicini. L'intento è che i guadagni vengano utilizzati per progetti condivisi del Terzo Settore, nonché progetti delle singole realtà concordati di volta in volta.

Le tempistiche per decidere l'adesione sono però piuttosto strette: occorre infatti che la CERS si costituisca entro il 30 novembre affinché non venga perso l'incentivo. Le altre realtà del Terzo Settore

coinvolte hanno pertanto fissato la data del 29 ottobre per recarsi dal notaio e procedere con la costituzione. Si può tuttavia prorogare il ritrovo di circa una settimana nel caso fosse utile per le ultime realtà coinvolte, come la Soglia stessa. C'è anche la possibilità che la Soglia non entri come fondatrice, ma in un secondo momento. Data la natura della CERS le altre realtà partecipanti sperano tuttavia che aderisca sin da subito.

Sergio Marelli ci tiene a rimarcare come con la CERS si voglia dare un segnale dal Terzo Settore. Proprio per questo si è voluto aggiungere nella bozza dello statuto un articolo che prevede il diritto di ogni socio fondatore di nominare un membro per il consiglio di amministrazione. Si vuole che la priorità della CERS sia sociale.

Matteo Marelli precisa che il consumatore che aderisce alla CERS mantiene il contratto con il proprio fornitore.

All'inizio saranno presenti dei costi necessari per l'avviamento della nuova cooperativa, che ammonteranno a circa 3000-5000 euro l'anno. Il guadagno non si avrà quindi subito. Occorre considerare però che l'incentivo è previsto per 20 anni. Alcuni costituenti si sono peraltro già proposti per sostenere i costi iniziali.

Francesco Pavesi riferisce che dalle prime impressioni ricevute da alcuni membri del Consiglio direttivo della Soglia, vi è grande interesse per le ricadute sociali della CERS, d'altro canto qualche perplessità è invece data dalla necessità di versare i 1.000 euro di contributo.

Matteo Marelli prevede che in un paio d'anni le spese saranno ammortizzate. È suo intento inoltre chiedere che i contributi saranno a geometria variabile, cosicché le realtà con consumi più contenuti non siano messe in difficoltà. Gli incentivi secondo le previsioni partiranno da fine 2026. Se entro il terzo anno non saranno coperti i costi, occorrerà mettere in discussione l'efficacia della CERS. L'ideale per crescere in fretta sarebbe trovare rapidamente sia produttori che consumatori.

Sergio Marelli segnala che sono previsti anche dei soci sovventori. Si spera che soprattutto nella prima fase vi sia qualcuno che possa dare la spinta iniziale.

Anna Borghi sottolinea come la presenza di Matteo Marelli e di Demoenergia possa rappresentare una competenza tecnica fondamentale per il successo della CERS.

Sergio Marelli segnala che Matteo Marelli sta sondando le disponibilità anche delle ultime realtà del Terzo Settore interpellate. Ammesso che ci sia la volontà, si vorrebbe che nella fase iniziale ci sia un membro nel Consiglio d'amministrazione per socio fondatore. Anche gli eventuali sovventori avranno la prerogativa di un membro nel CDA.

Matteo Marelli e Sergio Marelli vengono congedati con l'accordo di aggiornarci a breve.

Maria Gatti sostiene che la nostra scelta di adesione dovrebbe provenire solo da un intento sociale, non ecologica, in quanto secondo lei il fotovoltaico non porta vantaggi da questo punto di vista.

Andrea Frigerio sostiene invece di essere soddisfatto sia dell'intento sociale che di quello ecologico.

Stefania Artaria ricorda come occorra comunque valutare bene perché stiamo facendo un investimento che implica un rischio.

Anna Borghi sottolinea come la sua fiducia nel progetto parta dal fatto che la Soglia è già dentro nella rete dei soggetti promotori, dato la condivisione degli intenti, e sarebbe pertanto quasi strano se non partecipasse.

Il presidente Pavesi ribadisce come la nostra adesione è motivata dalla possibilità che la CERS possa avere una positiva ricaduta sociale nelle azioni che la nuova società potrebbe attivare sul territorio a favore delle famiglie a cui si rivolgono i servizi dell'associazione. Il motivo per cui intraprendiamo, insieme ad altre realtà del nostro settore che godono della nostra fiducia, questa nuova azione nella vita dell'associazione è da collocare all'interno degli scopi dell'associazione a favore di minori e famiglie come presenti nel nostro Statuto, che sarà possibile raggiungere attraverso questo nuovo strumento della CERS.

I membri del consiglio esprimono pareri favorevoli a procedere con l'adesione de La Soglia come socio fondatore, anche avendo preso visione dello Statuto della CERS.

Si condivide la necessità di presentare la candidatura di un nostro socio all'interno del Consiglio della costituenda società cooperativa e si chiede al Presidente Pavesi che si renda disponibile in questa fase iniziale. Il Presidente accetta.

3) Adesione alla costituzione della società cooperativa denominata «Comunità Energetica_Società Cooperativa Impresa Sociale».

Dopo ampia discussione, l'Organo di Amministrazione, all'unanimità dei presenti, delibera di:

1. Aderire alla costituzione della società cooperativa denominata «Comunità Energetica_Società Cooperativa Impresa Sociale»;
2. Conferire mandato al Presidente per sottoscrivere l'atto costitutivo e compiere ogni adempimento necessario o connesso all'esecuzione della presente delibera;
3. Demandare alla Segreteria la gestione amministrativa conseguente.

4) Aggiornamento soci in entrata e in uscita

Vengono accolte le richieste di entrare nell'Associazione da parte dei nuovi soci adulti e dei giovani volontari delle scuole superiori che saranno impegnati nei servizi di doposcuola. In allegato l'elenco dei nuovi soci.

5) Valutazione preventivo per sostituzione fotocopiatrice

Francesco Pavesi riporta la richiesta da parte della segreteria di cambiare la fotocopiatrice in uso. Le segretarie propongono di optare per la formula del noleggio, considerato più vantaggioso in termini economici e di gestione della macchina, di cui si farebbe carico la società che noleggia la macchina, compreso il servizio di manutenzione o eventuale sostituzione se non funzionante. A tal proposito Francesco Pavesi mostra i preventivi ricevuti, dei quali occorre confrontare i prezzi.

Stefania Artaria propone in alternativa di rivolgersi a un fornitore di sua conoscenza che ritira le stampanti delle banche e le rigenera. Si tratterebbe di un acquisto.

Francesco Pavesi spiega che l'idea del noleggio era dovuta anche al fatto di evitare l'incombenza e il costo dello smaltimento del toner.

Si decide quindi per accettare il preventivo della società Lariocopy.

6) Comunicazione di prossime iniziative

Si ricorda che il consueto pranzo organizzato dall'associazione Paganoni in supporto alle attività de La Soglia si terrà domenica 2 novembre presso l'Auditorium Sei Sesti di Cucciago.

7) Varie ed eventuali

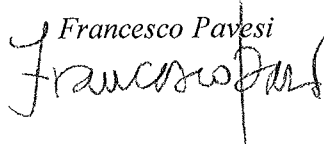
Francesco Pavesi riferisce che l'Associazione ha chiesto a Emanuele Zappa, già fornitore, un preventivo per l'acquisto delle licenze Office. Il costo è stimato in 39,00 euro all'anno. Viene accolto il preventivo proposto.

Francesco Pavesi riferisce inoltre la risposta del comandante della Polizia Locale alla lettera che era stata mandata da lui stesso al Sindaco, anche su sollecito di diversi consiglieri, per condannare l'affissione da parte di ignoti dello striscione dettante la parola "Remigrazione" di fronte all'auditorium comunale e richiedere l'attivazione delle relative indagini. Il comandante ha risposto che la richiesta è stata presa in carico dall'ufficio di Polizia Locale e che verrà portata agli organi competenti.

La riunione si conclude alle ore 23.10

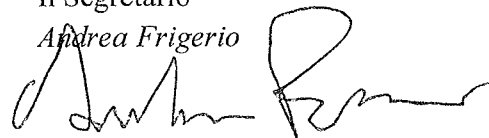
Il Presidente

Francesco Pavesi



Il Segretario

Andrea Frigerio



N. 72.828 di repertorio =====

Io sottoscritto Dottor Piercarlo Colnaghi, Notaio residente
in Cantù, iscritto presso il Collegio Notarile di Como e
Lecco, certifico che la presente copia è conforme alle
originali pagine nn. 24/2025 - 25/2025 - 26/2025 - 27/2025 e
28/2025 del Verbale dell'Organo di Amministrazione
dell'Associazione "LA SOGLIA ODV" con sede in Cantù in Via
Uberto da Canturio n. 6. =====

Cantù, Via Giulio Carcano n. 14, lì 29 (ventinove) ottobre
2025 (duemilaventicinque). =====



Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea

VERBALE DI RIUNIONE: Consiglio di Amministrazione - Associazione Incontri Mensa di Solidarietà

Data e luogo: 14/10/2025 Cantù

Partecipanti:

Angela Boccardi, Beatrice Borghi, Maura Benzoni, Maria Guerrisi, Carlo Garbagnati, Alice Monti,
Giovanni Piccinini, Roberta Trezzani, Giuliano Tettamanti.

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

In data 14/10/2025 alle ore 21.00, presso la sede dell'Associazione Incontri ODV

In Via Cimarosa 3, Cantù.

Con la presenza di Angela Boccardi, Beatrice Borghi, Maura Benzoni, Maria Guerrisi, Carlo Garbagnati, Alice Monti, Giovanni Piccinini, Roberta Trezzani, Giuliano Tettamanti.

Si è riunito il Consiglio di Amministrazione (già Direttivo) per discutere e deliberare in merito all'adesione dell'Associazione all'istituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) promossa da diverse realtà del territorio.

Il Presidente illustra al Consiglio il progetto, condividendo quanto emerso durante l'incontro conoscitivo tenutosi presso la nostra sede in data lunedì 13 ottobre 2025, alla presenza dei promotori, tra cui la Cooperativa In Cammino di Cantù.

L'iniziativa prevede la costituzione di una CER a base sociale, composta da nove soci fondatori, tra cooperative e associazioni del territorio, con l'obiettivo di promuovere un modello energetico sostenibile e solidale.

Il progetto mira inoltre a reinvestire eventuali utili o ricavi in progetti sociali locali, a beneficio della comunità.

Per l'adesione in qualità di socio fondatore è prevista una quota di partecipazione di euro 1.000,00.

Il Consiglio riconosce la coerenza dell'iniziativa con i principi e i valori dell'Associazione Incontri, in particolare la promozione della solidarietà e della sostenibilità ambientale come strumenti di inclusione sociale.

A seguito di un momento di condivisione e discussione, il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità la partecipazione dell'Associazione Incontri ODV come socio fondatore della Comunità Energetica Rinnovabile di Cantù.

E delega il Presidente (Legale Rappresentante) a partecipare alla firma presso il Notaio, per la costituzione della CER.

Non essendoci ulteriori punti all'ordine del giorno, la seduta viene chiusa.

Il Segretario

Beatrice Borghi

Beatrice Borghi

Il Presidente

Carlo Garbagnati



Firmato digitalmente da:

GARBAGNATI CARLO

Firmato il 29/10/2025 08:35

Seriale Certificato: 2204894

Valido dal 16/02/2023 al 16/02/2026

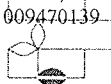
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

N. 72.829 di repertorio =====

Io sottoscritto Dottor Piercarlo Colnaghi, Notaio residente
in Cantù, iscritto presso il Collegio Notarile di Como e
Lecco, certifico che la presente copia fotostatica è copia
analogica conforme al documento informatico firmato
digitalmente conforme all'originale redatto su supporto
cartaceo. =====

Cantù, Via Giulio Carcano n. 14, lì 29 (ventinove) ottobre
2025 (duemilaventicinque). =====





Consiglio n. 9/a	28 ottobre 2025	
Presenti	Anna Colombo - Daniela Elli - Mattia Bianchi – Beatrice Bernasconi - Anna Colombo – Margherita Gatti - Mario Mascheroni – Pietro Pagani	Consiglieri
	Alessandra Botta	Direzione
	Matteo Marelli	ospite

Ordine del Giorno:

1. Presentazione ENERGIE PER LA COMUNITA' – CER Cantù

La riunione inizia alle ore 20.00

1. Presentazione ENERGIE PER LA COMUNITA' – CER Cantù

Il vicepresidente Mario Mascheroni invita l'ospite, Matteo Marelli – del Gruppo Cooperativo CGM e consulente per la CER - a spiegare nel dettaglio la proposta relativa alla Comunità Energetica di Cantù

Matteo illustra al consiglio cosa sono le comunità energetiche, inoltre, spiega i vantaggi e le opportunità che derivano dall'adesione a questa iniziativa.

I materiali che vengono presentati sono stati preventivamente inviati al consiglio e caricati sul DRIVE del consiglio stesso.

Dopo un confronto di pareri il consiglio delibera all'unanimità di aderire alla CER di Cantù

La riunione si conclude alle ore 21.30

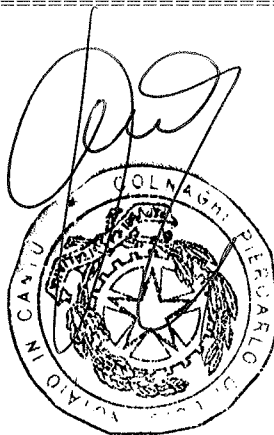
La Presidente Anna Colombo

La segretaria Alessandra Botta

N. 72.830 di repertorio =====

Io sottoscritto Dottor Piercarlo Colnaghi, Notaio residente
in Cantù, iscritto presso il Collegio Notarile di Como e
Lecco, certifico che la presente copia è conforme
all'originale pagina n. 25 del Libro Adunanze Consiglio
Direttivo dell'Associazione "A.S.P.Em ONLUS" con sede in
Cantù in Via Dalmazia n. 2, libro tenuto con l'osservanza
delle norme stabilite per tali scritture e con prima
vidimazione a cura del dottor Dario Orsi Notaio in Monza in
data 1 ottobre 2024 al n. 10564 di repertorio. =====

Cantù, Via Giulio Carcano n. 14, lì 29 (ventinove) ottobre
2025 (duemilaventicinque). =====



Allegato "I" all'atto Rep. N. 72.831/37.999

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

È costituita con sede nel comune di Cantù (CO) la Società Cooperativa denominata "Fu.So. Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale Società Cooperativa Impresa Sociale", abbreviato "Fu.So.-CERS".

La cooperativa si costituisce quale comunità energetica rinnovabile che opera in applicazione del D.lgs. n. 199 del 8 novembre 2021, dei relativi provvedimenti attuativi e delle successive modifiche di legge.

La Cooperativa potrà trasferire la sede sociale nel territorio nazionale ed istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2090 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale consistenti nel promuovere e valorizzare lo sviluppo sostenibile, fornendo prevalentemente benefici ambientali economici e sociali ai suoi soci ed alla comunità in cui opera piuttosto che profitti finanziari.

La Cooperativa intende promuovere e valorizzare l'autoconsumo diffuso di energia da fonti rinnovabili consentendo ai consumatori finali e/o produttori di energia di associarsi per condividere l'energia localmente prodotta da impianti alimentati da fonte rinnovabile.

Si ispira ai principi del decentramento e della localizzazione della produzione energetica, dell'utilizzo e della produzione di energia in modo consapevole, ecosostenibile e partecipato, promuovendo un modello energetico sostenibile, democratico, partecipato, cooperativo, resiliente e basato sulla produzione e sull'impiego di energia da fonti rinnovabili.

La Cooperativa persegue, con scopo mutualistico, la funzione sociale di consentire ai soci, consumatori e/o produttori di energia, l'accesso, nei modi previsti dall'ordinamento, a forme di autoconsumo di energia prodotta da fonti rinnovabili, fornendo loro beni e servizi di qualità alle migliori condizioni possibili per ottenere la valorizzazione e l'incentivazione economica dell'energia nella disponibilità della comunità energetica rinnovabile, anche al fine di ottenere il riconoscimento di finanziamenti o

contributi per la realizzazione degli impianti.

La cooperativa assume ogni altra iniziativa idonea a tutelare gli interessi dei soci ad accrescerne l'informazione e l'educazione al consumo responsabile di energia onde favorirne la piena libertà di scelta anche al fine di evitare danni e sprechi nei comportamenti di consumo, nell'uso dei beni, dei servizi e delle risorse naturali. In questo modo essa persegue l'interesse generale di aumentare l'efficienza energetica a livello domestico e produttivo e di contribuire a combattere la povertà energetica e sociale mediante la riduzione dei consumi e la calmierazione delle tariffe di fornitura attraverso la produzione locale, l'autoconsumo diffuso e la condivisione di energia da fonti rinnovabili.

È ammessa, secondo le modalità indicate in apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione, la prestazione di attività di volontariato, ma il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa, dei quali l'impresa sociale deve tenere un apposito registro, sarà commisurato a quanto stabilito dalle norme di legge. L'impresa sociale deve assicurare i volontari che prestano attività di volontariato nell'impresa medesima contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Le prestazioni di attività di volontariato possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego degli operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Esse non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi a quanto riportato nel precedente capoverso.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La comunità energetica costituita in forma di cooperativa ha una partecipazione aperta e volontaria, è autonoma ed effettivamente controllata dai soci.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico della Società e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite, come definiti ai sensi del precedente articolo, la Cooperativa esercita, in via stabile e principale ed ai sensi dell'articolo 2 del D.Lgs n. 112/17, la seguente attività d'impresa di interesse generale:

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al

miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199"

La Società si propone, in particolare, di esercitare le seguenti attività in relazione all'attività di interesse generale di cui alla richiamata lettera e) del D.Lgs. n. 112/17:

- a) produzione, fornitura, consumo, stoccaggio dell'energia da fonti rinnovabili derivante dagli impianti dei quali detiene, a vario titolo, la disponibilità, nonché la cessione dell'energia prodotta tramite accordi di compravendita o con il servizio di ritiro dedicato con il GSE;
- b) condivisione, all'interno della stessa comunità, dell'energia rinnovabile prodotta dagli impianti nella disponibilità della comunità energetica rinnovabile stessa;
- c) il controllo della gestione e manutenzione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella propria disponibilità curando tutti gli adempimenti di legge previsti al riguardo e sottoscrivendo con terzi fornitori i contratti all'uopo necessari;
- d) sottoscrizione di accordi con produttori terzi di energia elettrica rinnovabile, proprietari dei relativi impianti, per l'acquisizione della disponibilità degli impianti e/o dell'energia eccedentaria quella autoconsumata, anche al fine di perseguire la massimizzazione della copertura del consumo degli associati e dei benefici ambientali ed economici connessi;
- e) accesso a tutti i mercati dell'energia elettrica direttamente o tramite aggregazioni;
- f) la gestione, direttamente o per il tramite di soggetto appositamente delegato, della comunità energetica rinnovabile, in forza del mandato congiuntamente conferito dai soci per la gestione tecnica ed amministrativa della richiesta di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia auto consumata all'interno della comunità energetica, al trattamento dei dati e per la cura dei necessari rapporti con il GSE;
- g) l'organizzazione ed erogazione dei servizi necessari all'accesso alla migliore valorizzazione ed incentivazione dell'energia auto consumata all'interno

della comunità energetica inclusi la gestione dei rapporti col GSE, il monitoraggio della produzione dei consumi dei soci con finalità di verifica e di rendicontazione, l'accesso agli incentivi ed ai rimborsi connessi alla condivisione dell'energia tra i soci, il riparto dei benefici economici tra i soci nel rispetto delle modalità definite nell'apposito regolamento;

- h) sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, inclusa l'offerta di servizi energetici integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di interventi per la riduzione dei consumi energetici e altri servizi energetici;
- i) promozione di forme di collaborazione tra Pubblico e Privato, avviando iniziative congiunte sul tema della transizione energetica, con un focus specifico sui temi della decarbonizzazione, dell'efficienza energetica e dell'evoluzione verso modelli di generazione distribuita e di responsabilizzazione del consumatore finale;
- j) la promozione di interventi di domotica e di efficientamento energetico, anche per l'illuminazione e l'offerta di servizi di ricarica di veicoli elettrici;
- k) promozione di forme di condivisione dell'energia termica prodotta da fonti rinnovabili;
- l) fornitura di servizi nel settore energetico, anche operando in qualità di Energy Service Company e fornendo beni e servizi di miglioramento dell'efficienza energetica;
- m) promozione e formazione per produttori o utenti, anche in forma associata, nel settore energetico, informando attraverso newsletter, canali di stampa, internet, social media riguardo gli aggiornamenti normativi e tecnologici riguardanti lo sviluppo energetico ecosostenibile e sensibilizzare alla lotta alla povertà energetica;
- n) educazione delle comunità in cui opera ad un uso consapevole ed ecosostenibile dell'energia, attraverso la promozione e gestione di attività formative e educative, corsi, seminari, convegni e conferenze, pubblicazioni e ogni altra attività atta a garantire la crescita culturale e professionale dei soci e delle popolazioni della zona in cui la Società svolge l'attività, anche per far conoscere, sensibilizzare e diffondere presso l'opinione pubblica l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia ed il risparmio energetico;
- o) realizzazione di convegni, studi, campagne di

sensibilizzazione e promozione sull'utilizzo e lo sviluppo delle energie rinnovabili;

- p) erogazione di servizi ancillari e di flessibilità per il sistema elettrico operando come Balance Service Provider;
- q) progettazione, realizzazione, installazione e gestione, sia direttamente sia in forma associata, ovvero con l'ausilio di soggetti specializzati, di impianti per la produzione e la somministrazione di energia a favore delle comunità energetiche, curandone altresì il corretto utilizzo e l'adeguata manutenzione da effettuare con la massima cura e attenzione alla compatibilità ambientale e all'equilibrio naturale del territorio, privilegiando, ove possibile, la realizzazione e la diffusione sul territorio di piccoli impianti;
- r) attività di coordinamento, consulenza, assistenza ai soci nella progettazione, finanziamento, reperimento, acquisto, installazione e impiego di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e risparmio energetico alle migliori condizioni economiche, tecniche e ambientali;

Le attività di cui sopra devono essere esercitate in via stabile e principale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 c. 3 del d.lgs. 112/2017 e s.m.i.. Entro i limiti di legge, compresi quelli definiti dai provvedimenti attuativi di cui al citato articolo 2 comma 3 e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti, compresa l'acquisizione in disponibilità, la costruzione, l'acquisto di immobili, fabbricati, beni mobili, superfici, terreni, aree, attrezzature ed impianti, atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992, n. 59, nuove norme in materia di società cooperative e sue

eventuali norme modificative ed integrative ed emettere strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2526 del Codice civile.

La Cooperativa potrà altresì emettere obbligazioni ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, in particolare in caso di svolgimento di attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale purché per la misura e per l'oggetto della partecipazione non risulti sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dallo statuto, e con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate o iscritte in appositi albi o elenchi.

Il Consiglio di amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del Codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 3 comma secondo lett. f) del D.Lgs n. 112/17. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Nei limiti indicati all'articolo 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021, possono assumere la qualifica di soci cooperatori i soggetti comprese le amministrazioni comunali, gli enti territoriali e le autorità locali che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che appartengono ad una delle seguenti categorie:

- socio cooperatore consumatore: cliente finale titolare di un punto di connessione (POD) su reti elettriche ubicato nel territorio di operatività della Cooperativa che preleva l'energia elettrica, per la quota di proprio uso finale, da una rete con obbligo di connessione di terzi anche attraverso sistemi di distribuzione chiusi o linee private;
- socio cooperatore produttore: persona fisica o giuridica che produce energia elettrica indipendentemente dalla proprietà dell'impianto di produzione, intestatario dell'officina elettrica di produzione, ove prevista dalla normativa vigente,

nonché intestatario delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di produzione;

- socio cooperatore prosumer: cliente finale titolari di un punto di connessione (POD) su reti elettriche che preleva l'energia elettrica, per la quota di proprio uso finale, da una rete con obbligo di connessione di terzi anche attraverso sistemi di distribuzione chiusi o linee private e produttore di energia elettrica, intestatario dell'officina elettrica di produzione o del codice ditta, ove previsti dalla normativa vigente, nonché delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di produzione ubicati nel territorio di operatività della Cooperativa;
- Socio cooperatore promotore: persona fisica o giuridica che, pur non avendo ancora un punto di connessione (POD) o un impianto di produzione ubicato nel territorio di operatività della cooperativa, contribuiscono con apporti di natura economica, tecnica o organizzativa volti alla realizzazione e messa in esercizio degli impianti o alla gestione e/o alla promozione delle attività comuni. La qualifica di socio promotore ha durata limitata nel tempo e non attribuisce diritto ai ristorni o ai benefici energetici diretti, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Per territorio di operatività della cooperativa s'intende il territorio compreso nel perimetro delle cabine primarie indicate nel sito istituzionale della cooperativa.

Sono altresì ammessi come soci volontari le persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 112/2017 e s.m.i e nei limiti previsti dalla legge stessa.

Si istituisce la figura di soci cooperatori, denominati soci fondatori. Sono soci fondatori gli enti che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa, nonché le imprese private che esercitano in via principale l'attività di produzione o commercio di energia elettrica né le imprese private che non siano PMI.

Non possono essere soci:

- a) le imprese in difficoltà secondo la definizione riportata nella Comunicazione della Commissione

Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 249 del 31 luglio 2014;

b) i soggetti richiedenti per i quali ricorre una delle cause di esclusione di cui all'articoli da 94 a 98 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36;

c) i soggetti richiedenti che siano assoggettati alle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

d) le imprese nei confronti delle quali pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno

I soci della comunità mantengono i diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore.

I soci non devono svolgere come attività commerciale o professionale principale la partecipazione alla comunità energetica.

Art. 6 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, contatto telefonico mobile, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria;
- b) i codici identificativi, i codici dei punti di connessione (POD) e della loro relativa ubicazione e la tipologia, se socio consumatore o prosumer;
- c) gli impianti o le sezioni di impianti di produzione la cui energia prodotta ed immessa nella rete e non direttamente auto consumata rilevi nella comunità energetica ai fini del calcolo dell'energia elettrica condivisa, se socio produttore o prosumer;
- d) copia dell'ultima bolletta dell'energia elettrica ai fini della stima del consumo di energia elettrica durante l'anno solare, qualora non accessibili attraverso canali istituzionali;
- e) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- g) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione

della clausola arbitrale contenuta nel presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Se trattasi di società, associazioni, fondazioni od enti in genere la domanda di ammissione dovrà altresì contenere le seguenti informazioni:

- h) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il contatto telefonico mobile, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, l'indirizzo di posta elettronica ordinaria;
- i) nel caso di imprese, i codici ATECO prevalenti dell'attività economica svolta e la dichiarazione che la partecipazione alla Cooperativa in quanto comunità energetica non costituisce l'attività commerciale o industriale principale e che il codice ATECO è diverso dai codici 35.11.00 e 35.14.00;
- j) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- k) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.
- l) nel caso di imprese, dichiarazione attestante la natura di PMI;

Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a quanto previsto nei precedenti punti e), f) e g) dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

- m) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;
- n) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.

Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e la sostenibilità dell'attività economica svolta e degli interessi mutualistici dei soci.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di amministrazione, sul libro dei soci.

Il Consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. Il Consiglio di amministrazione, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte

con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 7 (Diritti e obblighi dei soci)

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare all'assemblea, e, se iscritti a libro soci da almeno novanta giorni, alle deliberazioni della stessa e all'elezione delle cariche sociali;
- b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla società nei modi e nei termini fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali;
- c) prendere visione del bilancio annuale e presentare agli organi sociali eventuali osservazioni sulla gestione sociale;
- d) esaminare il libro soci ed il libro verbali delle assemblee e, alle condizioni e con le modalità previste dalla legge, esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se costituito.

Inoltre, i soci della Cooperativa mantengono i diritti di consumatore, compreso quello di scegliere il proprio rivenditore di energia.

Ai soci fondatori è attribuito il diritto di eleggere un membro del Consiglio di Amministrazione.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di amministrazione:
 - 1. del capitale sottoscritto;
 - 2. dell'eventuale tassa di ammissione, stabilita dalla Assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione;
 - 3. del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di amministrazione;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali
- c) al conferimento alla Cooperativa o a soggetto da questa delegato di specifico mandato per la presentazione della richiesta di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa al GSE, secondo quanto previsto e disciplinato dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2020 o dalla disciplina di attuazione del decreto legislativo n.199 del 2021;
- d) al pagamento dei corrispettivi dovuti per l'acquisto di beni e servizi strumentali all'accesso, nei modi previsti dall'ordinamento, a forme di autoconsumo di energia prodotta da fonti rinnovabili;
- e) al pagamento dei corrispettivi dovuti per l'acquisto

di beni e servizi erogati dalla Cooperativa nell'ambito dell'oggetto sociale.

f) a comunicare tempestivamente alla Cooperativa ogni variazione riferita alle proprie utenze energetiche appartenenti alla configurazione della comunità energetica di riferimento;

g) se produttore, a mettere a disposizione della Cooperativa, nei termini e nelle modalità stabilite dalle vigenti disposizioni, i relativi impianti o comunque a far rilevare ai fini della condivisione la parte di energia eccedente l'auto-consumo prodotta dalle unità di produzione registrate all'interno della presente comunità energetica.

In particolare, i soci volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti punti m) e n) sono ulteriormente obbligati:

a) a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti interni.

Mediante la sottoscrizione di appositi accordi contrattuali, il socio può mettere a disposizione anche a titolo gratuito della Cooperativa i propri impianti o i propri immobili od ogni altra risorsa al fine di realizzare lo scopo sociale e lo scambio mutualistico.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata, o a mezzo PEC, alla Cooperativa.

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente, incluse quelle rilevanti ai fini dell'appartenenza ad una categoria di soci operatori. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.

Art. 8 (Mandato all'accesso al servizio di valorizzazione)

I soci operatori individuano la cooperativa quale referente della comunità energetica per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa. Il Consiglio di amministrazione è delegato al riparto degli incentivi per il riparto dell'energia condivisa.

Con l'avvenuta ammissione, il socio operatore, a qualunque categoria appartenga, conferisce alla cooperativa specifico mandato per la gestione tecnica ed amministrativa, in nome e per conto proprio, della richiesta di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, al trattamento dei dati ed a sottoscrivere il relativo contratto con il G.S.E. per l'ottenimento dei benefici previsti dal suddetto servizio. La validità del mandato si intende operante per tutta la durata del rapporto

societario ed è irrevocabile fino a che dura il rapporto societario stesso.

I soci cooperatori affidano alla cooperativa la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso la società di vendita e il GSE. Spetta alla cooperativa, per il tramite ripartire tra i soci cooperatori quanto incassato, per loro conto, a titolo di contributo per la valorizzazione ed incentivazione dell'energia elettrica condivisa ed a titolo di corrispettivo per l'energia elettrica immessa nella rete e non auto consumata.

La Cooperativa disciplina in apposito regolamento interno tempi e modalità per il riparto ai soci cooperatori di quanto loro spettante dell'incasso del precedente comma tenuto conto:

- dell'ubicazione dei punti di prelievo o degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabile nella titolarità di ciascun socio in considerazione del fatto che l'energia condivisa è valorizzata per cabina primaria di appartenenza;
- del contributo da ciascun socio cooperatore offerto all'autoconsumo di energia in seno alla comunità energetica con riferimento alla cabina primaria di appartenenza, in relazione al sistema incentivante applicabile;
- della categoria di soci cooperatori di appartenenza tra quelle indicate nell'articolo 5;
- della destinazione di una quota almeno pari all'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa indicato dai provvedimenti attuativi del D.LGs n. 199/2021, ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione, secondo criteri e sulla base di indicatori definiti con apposito regolamento. Tale previsione trova applicazione per percentuali della quota di energia condivisa che eccedono i seguenti valori:
 - o nei casi di accesso alla sola tariffa premio: 55% (cinquantacinque per cento);
 - o nei casi di cumulo della tariffa premio con un contributo in conto capitale: 45% (quarantacinque per cento);

La comunità energetica può delegare tutte o parte delle attività previste nel presente articolo ad un soggetto terzo che acquisisce a sua volta il titolo di referente, nel rispetto di quanto previsto nella normativa di riferimento e della relativa disciplina di attuazione. In tale ipotesi il mandato deve essere esplicito anche in relazione alla sua

durata, o alle condizioni di rinnovo.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio e trasferibilità della quota)

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, scioglimento, liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

Il trasferimento delle quote è subordinato all'accettazione del Consiglio di Amministrazione così come normato dall'art.2530 del Codice civile.

Art. 10 (Recesso del socio)

Fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, il socio cooperatore appartenente alla categoria di consumatore può recedere in qualsiasi momento.

Il socio cooperatore appartenente alla categoria dei produttori può recedere nei seguenti casi:

- se ha perso i requisiti richiesti per l'ammissione
- nel caso di sopravvenuta impossibilità per cause oggettive di partecipare al conseguimento dello scopo sociale.

Il recesso dei soci volontari è libero.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo PEC, alla Cooperativa. Il Consiglio di amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi alla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Il recesso ha effetto per il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda e per il rapporto mutualistico con la chiusura dell'esercizio in corso, ad eccezione che per i soci operatori produttori per i quali il rapporto mutualistico continua fino alla scadenza del periodo di incentivo definito con il GSE.

Per l'esercizio del diritto di recesso è dovuto il pagamento di un corrispettivo, equo e proporzionato, da determinarsi sulla base di criteri indicati in apposito regolamento, tenuto conto degli investimenti sostenuti dalla cooperativa per consentire al socio l'accesso all'autoconsumo diffuso di energia prodotta da fonti rinnovabili.

Art. 11 (Esclusione del socio)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione
- b) che, con la sua condotta, dimostri di non essere più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 20 giorni per adeguarsi;
- d) previa intimazione da parte del Consiglio di amministrazione, non adempia entro 15 giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- e) che non abbia comunicato il cambio di indirizzo rendendosi irreperibile; la cooperativa accerta l'irreperibilità tramite verifica postale e procede all'esclusione dopo aver esposto per 60 giorni, nelle sedi dei comitati soci, l'elenco dei soci irreperibili;
- f) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa.

È escluso di diritto il socio nei confronti del quale sia stata aperta o estesa la procedura di fallimento ovvero liquidazione giudiziale secondo il codice della crisi e dell'insolvenza.

L'esclusione, con indicazione della motivazione posta a base della relativa delibera, è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC.

I soci esclusi per i motivi indicati nelle precedenti lettere a), b) e d) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale determinata sulla base di criteri indicati in apposito regolamento, tenuto conto degli investimenti sostenuti dalla cooperativa per consentire al socio l'accesso all'autoconsumo diffuso di energia prodotta da fonti rinnovabili.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione alla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione ai sensi degli articoli 40 e 41, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, il socio, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'articolo 8 dlgs 112/2017, può, entro il termine di decadenza di quindici giorni dalla comunicazione dell'esclusione, chiedere all'organo amministrativo mediante raccomandata con avviso di ricevimento o PEC o altro mezzo equipollente che

sull'esclusione si pronunci l'Assemblea, a tal fine appositamente convocata nei successivi 30 giorni.

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.

Art. 12 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota versata, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui agli articoli 13 e 14.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso della partecipazione sociale che, eventualmente rivalutata nei limiti previsti dall'art. 3 comma 2 del d.lgs. 112/2017 e s.m.i., e comunque ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle quote e il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies, comma 3, del codice civile.

Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con delibera del Consiglio di amministrazione, alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere b), c) e d) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui

all'articolo 1243 del Codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

Art. 15 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

Art. 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote.

la quota ha un valore nominale pari ad Euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero).

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel capitale sociale.

Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare al Consiglio di amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio di amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 18 (Delibera di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)

I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

- a) il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte

non può comunque essere superiore, ai sensi dell'articolo 3 comma 3 lett. A) del D.Lgs. n. 112/17, all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

- b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul capitale sociale dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori;
- c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un membro del Consiglio di Amministrazione;
- d) i voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti effettuati:
 - a. 1 voto fino a 50.000,00 euro di capitale sottoscritto;
 - b. 2 voti oltre 50.001 euro e fino a 200.000 euro di capitale sottoscritto;
 - c. 3 voti oltre 200.001 euro di capitale sottoscritto.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

I soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 3 anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.

Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 del Codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede d'emissione delle quote a norma del precedente articolo.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Società è costituito:

- 1. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - a. dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori persone fisiche rappresentati da quote del valore nominale di Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero). Il valore complessivo delle quote detenute da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di

legge;

b. dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, persone giuridiche ed enti in genere rappresentati da quote del valore nominale di Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero). Il valore complessivo delle quote detenute da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

c. dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da quote del valore nominale di Euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero);

2. dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

3. dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi dell'articolo 7;

4. dalla riserva straordinaria;

5. da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società. La Cooperativa ha facoltà di emettere i titoli di cui al presente punto 1) ai sensi dell'articolo 2346 del Codice civile.

Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione del Consiglio di amministrazione.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione al Consiglio di amministrazione con lettera raccomandata o a mezzo PEC, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nell'articolo 6, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere motivato e comunicato al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Al socio che è negato il trasferimento della partecipazione

spetta il diritto alla liquidazione delle quote secondo i criteri stabiliti in tema di diritto di recesso ai sensi e per gli effetti dell'art.2535 codice civile. Il pagamento al socio uscente dovrà essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 23 (Bilancio d'esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali, fermo quanto previsto dall'art. 3 del d. lgs. 112/2017, destinandoli:

- a. a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;
- b. un'eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dall'articolo 25;
- c. al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- d. a remunerazione del capitale dei soci sovventori nei limiti e alle condizioni previsti all'art. 3 del d. lgs. 112/2017 ;
- e. ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti e alle condizioni previsti all'art. 3 del d. lgs. 112/2017;
- f. ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente nei limiti e alle condizioni previsti all'art. 3 del d. lgs. 112/2017.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Articolo 24 (Bilancio sociale)

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio sociale, secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Il bilancio sociale è approvato dall'assemblea dei soci e depositato presso il registro delle imprese.

La cooperativa sociale dà ampia pubblicità al bilancio sociale approvato, attraverso tutti i canali di comunicazione a disposizione, ivi inclusa la sua pubblicazione sul sito internet.

Art. 25 (Ristorni)

Qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica il Consiglio di amministrazione può proporre all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio di destinare una quota dell'utile ai soci cooperatori a titolo di ristorno, secondo quanto previsto dal regolamento interno, da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del Codice civile.

La ripartizione del ristorno e la successiva erogazione ai singoli soci dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dal predetto regolamento redatto sulla base degli acquisti di beni e servizi effettuati dai soci in ciascun esercizio

Sulla base di quanto previsto ai commi precedenti l'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni; questi possono essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di quote di sovvenzione o di strumenti finanziari.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Art. 26 (Organi sociali)

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) sindaco monocratico o Collegio Sindacale

Art. 27 (Funzioni dell'Assemblea)

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio e destina gli utili;
- b) approva il bilancio sociale secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 112 del 2017 s.m.i.;
- c) delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci sovventori;
- d) procede alla nomina e revoca del Consiglio di amministrazione;
- e) procede alla nomina del sindaco, del Presidente del

Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, secondo le modalità previste dalla legge;

- f) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto deputato alla revisione legale dei conti nei limiti di quanto previsto dall'articolo 3 comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 112/17;
- g) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 25 del presente statuto;
- h) approva gli eventuali regolamenti interni, incluso quello di cui all'articolo 8;
- i) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- j) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Sono riservate all'Assemblea straordinaria:

1. le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Cooperativa;
2. la nomina dei Liquidatori e la determinazione dei relativi poteri;
3. le altre materie indicate dalla legge.

Art. 28 (Convocazione dell'Assemblea)

L'Assemblea viene convocata dal Consiglio di amministrazione con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai soci tramite PEC, lettera raccomandata A/R, anche consegnata a mano, o altro mezzo, inclusa la posta elettronica ordinaria se risultante dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 23.

L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo e comunque non oltre 30 giorni, qualora ne sia fatta richiesta scritta dal Sindaco Unico o dal Presidente del Collegio Sindacale o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci.

L'organo amministrativo può decidere, volta per volta, le modalità di partecipazione alla riunione, che dovranno essere indicate nell'avviso di convocazione. Nello specifico, il consiglio di amministrazione può stabilire che la riunione si debba tenere esclusivamente mediante mezzi di

telecomunicazione, anche senza indicazione di un luogo fisico di convocazione; oppure che la riunione si debba tenere in un luogo fisicamente determinato ed alla presenza personale degli aventi diritto; oppure che la riunione si possa tenere in modalità "mista", con facoltà per ciascuno degli aventi diritto di intervenire in presenza o mediante mezzi di telecomunicazione.

In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci Effettivi. Tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 29 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni, ad eccezione della nomina delle cariche sociali di cui all'articolo 30 (trenta) penultimo comma.

Art. 30 (Voto ed intervento)

Ai sensi dell'articolo 2538 del Codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica l'articolo 19.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può essere validamente tenuta anche esclusivamente a mezzo teleconferenza o videoconferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di

verbalizzazione;

- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) gli strumenti di audio-videoconferenza che saranno utilizzati per il collegamento con il luogo di svolgimento dei lavori assembleari ove sarà presente il Presidente ed eventualmente il soggetto verbalizzante.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Cooperativa.

Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro metodo deliberato dall'Assemblea legalmente consentito.

I soci hanno la facoltà di esercitare il diritto di voto facendo ricorso ai mezzi elettronici previsti nel regolamento assembleare o, in mancanza, nell'avviso di convocazione in occasione delle singole Assemblee.

Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

Art. 32 (Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 9 eletti dall'Assemblea, che ne

determina, di volta in volta, il numero.

Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente. Non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro.

La maggioranza degli Amministratori è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Ai soci fondatori è attribuito il diritto di eleggere un membro del Consiglio di Amministrazione.

Ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un membro del Consiglio di Amministrazione.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:

- non essere interdetto, inabilitato o fallito
- non essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

Art. 33 (Compiti del Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.

Spettano al Consiglio di amministrazione le seguenti decisioni:

- gli adeguamenti dello statuto a sopravvenute disposizioni normative;
- la fusione per incorporazione di una società il cui capitale sociale sia posseduto almeno al novanta per cento dalla Cooperativa; si applicano gli articoli 2505 e 2505bis del Codice civile

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato Esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Perlomeno ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio Sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche,

effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 34 (Convocazioni e delibere del Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo PEC o mail ordinaria, in modo che i Consiglieri e Sindaci Effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche o esclusivamente per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
2. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
3. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente il Segretario cui spetta comunque la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

È compito del Presidente, al momento della convocazione della riunione, definire nella convocazione le modalità della sua tenuta (in presenza o videoconferenza o entrambe).

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

Le delibere sono fatte risultare dal verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri

Amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di amministrazione.

Art. 35 (Integrazione del Consiglio di amministrazione)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, anche conseguente alla loro decadenza dalla carica per perdita sopravvenuta di uno o più dei requisiti richiamati dal precedente articolo 32, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del Codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte del Collegio Sindacale qualora quest'ultimo non sia nominato.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 36 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare l'ulteriore remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche.

Agli amministratori può essere corrisposto un compenso nei limiti di quanto indicato dall'art. 3 comma 2 lettera a) del d.lgs 112/2017 e s.m.i.

L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato.

Art. 37 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il Consiglio di amministrazione può nominare Direttori Generali, Istitutori e Procuratori Speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui

firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione, nei limiti delle deleghe ad esso conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 38 (Collegio Sindacale)

L'assemblea nomina ai sensi dell'articolo 10 del D.lgs n.112/2017 un organo di controllo interno che può essere alternativamente costituito, secondo la delibera dell'assemblea all'atto della nomina, in forma monocratica o collegiale. In tale ultimo caso, il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio nei limiti di quanto previsto dall'articolo 3 comma secondo del D.Lgs. n. 112/17.

Il collegio sindacale svolge anche le funzioni di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n. 112/17 e successive modifiche.

Al Collegio Sindacale può essere attribuito dall'Assemblea anche l'incarico di revisione legale dei conti; in tal caso esso deve essere integralmente composto di revisori legali iscritti nell'apposito registro.

La presenza alle riunioni del Collegio Sindacale può avvenire anche, o esclusivamente, per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
2. che sia consentito al Sindaco incaricato della verbalizzazione di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
3. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera

tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente il Sindaco incaricato della verbalizzazione cui spetta comunque la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 39 (Revisione legale dei conti)

La revisione legale dei conti, se non è attribuita al Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo precedente, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'Assemblea determina nei limiti di quanto indicato dall'art. 3 comma 2 lettera a) del d.lgs 112/2017 e s.m.i.,, il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

TITOLO VII
CONTROVERSIE

Art. 40 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui agli artt. 838bis e ss. c.p.c., nominati con le modalità di cui al successivo articolo 41, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Art. 41 (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore a Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del Codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie;

c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli Arbitri è deciso dal Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della Società.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 838ter c.p.c..

Gli Arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del Codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.

Gli Arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima costituzione dell'Organo Arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una sola volta, nel caso di cui all'articolo 838ter c.p.c., nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo Arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della Camera Arbitrale.

Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 42 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 43 (Devoluzione del patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 23, lettera d), e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo. 23, lettera d), e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 44 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.

Art. 45 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare, ai sensi dell'art. 3 del d. lgs. 112/2017 e dell'articolo 2514 del codice civile, la Cooperativa:

- a. non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato ai sensi dell'art. 3 del d. lgs. 112/2017 e s.m.i.;
- b. non potrà remunerare gli strumenti finanziari, diversi dalle azioni e quote, offerti in sottoscrizione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari in misura

superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione dei dividendi ai sensi dell'articolo 3, del d.lgs. 112/2017;

c. non potrà distribuire riserve fra i soci ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del d.lgs. 112/2017;

d. dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione

Art. 46 clausole assenza scopo di lucro

Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 43, la cooperativa, ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs n. 112/17:

a) non potrà corrispondere ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) non potrà corrispondere ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), g) o h);

c) non potrà acquistare beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) non potrà cedere beni o prestare servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale

Art. 47 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le

vigenti norme di legge sulla disciplina dell'impresa sociale. Per quanto non previsto dal d. lgs. 112/2017 contenente la disciplina dell'impresa sociale si applicano le disposizioni di cui al d. lgs. 117/2017 e le disposizioni di cui al titolo VI libro V del codice civile, contenente la "disciplina delle società cooperative"; a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

F.to Stefano Caria

F.to Cristiano Terraneo

F.to Luigi Colzani

F.to Roberto Grisoni

F.to Colombo Giorgio

F.to Michele Benazzi

F.to Francesco Pavesi

F.to Garbagnati Carlo

F.to Anna Colombo

F.to Matteo Marelli

F.to Sergio Marelli

F.to Galetti Dario

F.to Elisa Viganò

F.to Mario Mascheroni

F.to COLNAGHI Dottor PIERCARLO Notaio

Certifico io sottoscritto Dottor Piercarlo Colnaghi, Notaio in Cantù, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Como e Lecco, mediante apposizione al presente file della firma digitale (dotata di certificato di vigenza fino al 4 luglio 2026 rilasciato da Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority), che la presente copia su supporto informatico è conforme al documento originale su supporto analogico firmato a norma di legge.

Cantù, 13 novembre 2025

File firmato digitalmente dal Notaio Piercarlo Colnaghi